

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



## Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 28 ottobre 2020

*Si pubblica di regola  
il mercoledì  
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

*Avvertenze:* Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

[www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)

### SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2020, n. 9.

**Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni)** . . . . . Pag. 6

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 6.

**Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)** . . . . . Pag. 9

## ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 66.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid-19** . . . . . Pag. 12

---

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 67.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid-19** . . . . . Pag. 16

---

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2020, n. 68.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID** . . . . . Pag. 20

## Sezione II

## DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2020, n. 91.

**Funzioni vicarie dei Direttori regionali** . . . . . Pag. 25

---

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2020, n. 92.

**Commissione per la radioprotezione ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015. Nomina componenti per il triennio 2020-2023** . . . . . Pag. 26

---

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2020, n. 93.

**Nomina della Commissione per la verifica delle domande dei candidati alla nomina a direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati"** . . . . . Pag. 27

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2020, n. 910.

**D.G.R. n. 501/2019 e succ. modifiche e int. "Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". Termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'annualità 2020** . . . . . Pag. 29

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2020, n. 912.

**D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-decies, comma 2 - Semplificazione della trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni da parte delle aziende AIA e pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale** . . . . . Pag. 31

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2020, n. 913.

**Commissione regionale per la radioprotezione: nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015. Triennio 2020-2023** . . . . . Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2020, n. **921**.

**Criteria per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 790 dell'11 luglio 2016 e n. 173 del 26 febbraio 2018 . . . . .** Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2020, n. **923**.

**Attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Esercizio a livello regionale delle competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore . . . . .** Pag. 45

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2020, n. **9134**.

**Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Legge regionale n. 28/2001 - anno 2020 - Interventi Comparto Forestale - Interventi di diradamenti fustaia/perticaia di latifoglie/resinose - Interventi in loc. Valle dell'Anello - Comune di Stroncone". Proponente: Agenzia Forestale dell'Umbria - Comparto 4 - Terni . . . . .** Pag. 49

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2020, n. **9136**.

**Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Interventi di naturalizzazione proposti nell'ambito del PSR dell'Umbria 2014-2020 - Misura 4.4.1." - Università degli Uomini Originari di Costacciaro . . . . .** Pag. 50

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2020, n. **9148**.

**Presa d'atto del verbale degli esami finali dei corsi di formazione specifica in medicina generale, triennio 2016/2019, sessione straordinaria del 4 settembre 2020 . . . . .** Pag. 51

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 ottobre 2020, n. **9172**.

**Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, artt. 65 e 66 relativi alla registrazione degli operatori professionali nel RUOP. Prima registrazione per attività di esportazione ditta: Talenti s.r.l. sita in strada Amerina Km 4,5 Amelia (TR) P.I. 01275500559 codice IT-10-0302 . . . . .** Pag. 52

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 ottobre 2020, n. **9191**.

**Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 - "Ristrutturazione di viale Garibaldi, Castiglione del Lago (PG)" relativo al Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - tipo di intervento 7.2.1. Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie". Proponente: Comune di Castiglione del Lago . . . . .** Pag. 53

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 ottobre 2020, n. **9192**.

**Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - " Progetto per il miglioramento di Piste forestali principali site in vocabolo Pomario nel Comune di Piegaro" - Proponente soc. Agricola Pomario srl . . . . . Pag. 54**

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, FINANZA D'IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 ottobre 2020, n. **9197**.

**POR FESR 2014-2020. Asse III, Azione 3.3.1. Avviso pubblico internazionalizzazione delle imprese e professionisti anno 2019. Proroga al 31 dicembre 2021 delle attività di internazionalizzazione di tutti i progetti ammessi . . . . . Pag. 55**

---

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 ottobre 2020, n. **9317**.

**Società BEEFOOD s.r.l. - Stabilimento sito in strada di Piedimonte n. 2 nel comune di Acquasparta. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8872 del 31 agosto 2018 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29- nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 . . . . . Pag. 56**

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 ottobre 2020, n. **9530**.

**D.G.R. n. 915/2020. Avviso pubblico finalizzato all'inserimento nell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigene per SARS-CoV-2. Approvazione . . . . . Pag. 57**

---

ARPAL UMBRIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE LAVORO - DIREZIONE SERVIZIO POLITICHE INTEGRATE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 ottobre 2020, n. **1294**.

**Mobilità in deroga per l'area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 c. 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in attuazione della D.G.R. n. 918/2020. Approvazione avviso . . . . . Pag. 66**

### **PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI**

DECISIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA ADOTTATA NELL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 11ter DELLA L.R. 11/1995 e S.M. 14 ottobre 2020, n. **72**.

**Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 580/1993 e s.m., dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 3/1999 e s.m. e della L.R. n. 11/1995 e s.m. . . . . Pag. 77**

---

### **SUPPLEMENTI ORDINARI**

*Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 81 del 28 ottobre 2020.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2020, n. **924**.

**Strategie nell'utilizzo della rete ospedaliera in fase di ripresa epidemica.**

*Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 81 del 28 ottobre 2020.*

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO,  
AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE  
SERVIZIO SISTEMA DI CONOSCENZA ED INNOVAZIONE,  
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED AL TERRITORIO RURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 ottobre 2020, n. **9329**.

**Regolamento (UE) 1308/2013 - Organizzazione Comune Mercato Vitivinicolo - Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2020/2021.**

---

*Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 81 del 28 ottobre 2020.*

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA - DIFENSORE CIVICO

**Relazione all'Assemblea regionale sull'attività 2019 del Difensore Civico regionale.**

PARTE PRIMA

Sezione I

**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2020, n. 9.

**Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni).**

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1  
(Modificazione all'articolo 14)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni), è sostituita dalla seguente:

*“a) svolgono attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale di specifiche categorie di soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione considerando prioritariamente gli anziani e le persone con disabilità, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti;”*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 ottobre 2020

TESEI

## LAVORI PREPARATORI

***Proposta di legge:***

- di iniziativa dei consiglieri Mancini, Pastorelli, Fioroni, Peppucci, Nicchi, Alessandrini, Rondini e Carissimi, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 21 gennaio 2020, atto consiliare n. 54 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e Servizi sociali”, con competenza in sede redigente, in data 22 gennaio 2020;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 17 settembre 2020, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Consigliere Mancini per la maggioranza e dal Consigliere Bettarelli per la minoranza (Atto n. 54/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 13 ottobre 2020, deliberazione n. 68.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Nota al titolo della legge:

- La legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, recante “Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni” (pubblicata nel B.U.R. 30 settembre 2009, n. 43), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 7 giugno 2017, n. 5 (in S.O. al B.U.R. 14 giugno 2017, n. 24), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33) e 2 agosto 2018, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 3 agosto 2018, n. 38).

##### Nota all’art. 1, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 14 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 14

#### Promozione delle attività sportive e motorie per finalità sociali.

1. Accedono ai benefici di cui alla presente legge anche le associazioni senza fini di lucro con sede nel territorio regionale che per statuto o atto costitutivo perseguono finalità sociali anche attraverso progetti di attività sportive e motorie, ed in particolare che:

a) *svolgono attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l’inclusione sociale di specifiche categorie di soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione considerando prioritariamente gli anziani e le persone con disabilità, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti;*

b) adottano modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;

c) hanno nel proprio organico almeno un operatore in possesso di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) o ex diploma ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero di diploma o laurea equipollenti conseguiti all’estero, oppure personale di comprovata esperienza nel settore a cui è assegnata la responsabilità dell’elaborazione e dell’applicazione dei programmi di attività sportive e motorie.».



**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 6.

**Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).**

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione all'articolo 6

1. All'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) dopo le parole: "quaranta cani." è inserito il seguente periodo: "Qualora la caccia al cinghiale sia effettuata in un giorno stabilito dal calendario venatorio diverso dal sabato e dalla domenica, i gruppi possono essere composti ciascuno da non più di settanta e da non meno di quindici cacciatori."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 22 ottobre 2020

TESEI

## LAVORI PREPARATORI

### *Regolamento regionale:*

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Morroni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 7 ottobre 2020, deliberazione n. 897;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 8 ottobre 2020, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 8 ottobre 2020;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 16 ottobre 2020, che ha espresso sullo stesso parere favorevole (Parere n. 7).

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Nota al titolo del regolamento:

- Il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, recante “Prelievo venatorio della specie cinghiale” (pubblicato nel B.U.R. 3 dicembre 1999, n. 63), è stato modificato con i regolamenti regionali: 31 ottobre 2000, n. 6 (in B.U.R. 8 novembre 2000, n. 58), 28 giugno 2006, n. 8 (in B.U.R. 5 luglio 2006, n. 32), 2 novembre 2006, n. 11 (in B.U.R. 8 novembre 2006, n. 51), 22 maggio 2007, n. 4 (in B.U.R. 25 maggio 2007, n. 23, E.S.), 21 maggio 2008, n. 4 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), 5 ottobre 2009, n. 8 (in B.U.R. 14 ottobre 2009, n. 46), 23 maggio 2012, n. 7 (in B.U.R. 30 maggio 2012, n. 23), 14 aprile 2015, n. 8 (in B.U.R. 22 aprile 2015, n. 22), 22 luglio 2016, n. 5 (in B.U.R. 27 luglio 2016, n. 34), 5 aprile 2017, n. 2 (in B.U.R. 12 aprile 2017, n. 15) e 30 aprile 2020, n. 2 (in B.U.R. 6 maggio 2020, n. 36).

##### Nota all’art. 1, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 6, comma 1 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come integrato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6  
Modalità del prelievo in battuta.

1. La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di settanta e non meno di venti cacciatori tra: cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l’ausilio di non più di quaranta cani. *Qualora la caccia al cinghiale sia effettuata in un giorno stabilito dal calendario venatorio diverso dal sabato e dalla domenica, i gruppi possono essere composti ciascuno da non più di settanta e da non meno di quindici cacciatori.*  
*Omissis.».*

**ORDINANZE**

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 66.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid-19.**

**LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** l'art. 32 della Costituzione Italiana;

**Visto** lo Statuto della Regione Umbria;

**Visto** l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

**Vista** la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

**Richiamata** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Dato atto** dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;

**Dato atto** che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

**Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Vista** l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza covid-19”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

**Visti** i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Dato atto** che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19”;

**Richiamate** le ordinanze della Presidente della Giunta regionale 5-6-9/2020 relative all'emergenza epidemiologica da COVID 2019;

**Rilevato** che la Centrale Operativa Regionale, costituita con d.g.r. n. 126 del 26.02.2020, e la Task Force regionale, costituita con d.g.r. n. 56 del 05.02.2020, stanno mettendo in atto procedure, anche in applicazione delle direttive nazionali, che consentano di fronteggiare l'emergenza e garantiscano la tutela della salute pubblica;

**Visto** che con DGR 19.03.2020 n. 180 è stato approvato il Piano di gestione dei posti letto della rete ospedaliera emergenza Coronavirus;

**Visto** che con DGR 483 del 19/06/2020 è stato adottato il “Piano di Riorganizzazione emergenza COVID 19 – Potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34)”, e che tale Piano è stato approvato dal Ministero della Salute;

**Rilevato** che in attesa della realizzazione di tutti gli investimenti/lavori previsti dalla DGR 483 del 19/06/2020, sono state definite le linee di intervento evolutive di quelle indicate nella DGR 180/2020 per soddisfare le necessità di ricovero ospedaliero legato all'attuale contesto dell'epidemia e mantenere il più possibile le altre attività assistenziali;

**Rilevato** che con tale piano, in considerazione dell'andamento epidemico e della necessità di posti letto da dedicare, sono previsti 4 sub-livelli di sviluppo del livello 3 della DGR 180/2020 attivati in maniera progressiva e che nel perseguire lo sviluppo del IV sub-livello si configura la necessità di individuare strutture dedicate anche al fine di separare nettamente i percorsi COVID dedicati e limitare l'utilizzo di tutte le strutture per la casistica COVID;

**Tenuto conto** che il notevole incremento di casi COVID con conseguente aumento del carico assistenziale, anche del livello ospedaliero presuppone ad horas una serie di

interventi di rimodulazione e riprogrammazione delle attività sanitarie sulla base del rapporto rischio-beneficio anche al fine di fronteggiare adeguatamente la possibile situazione di pregiudizio sanitario per la collettività;

**Considerato** che l'attivazione del IV sub-livello e il contesto epidemico di rapida evoluzione dell'incidenza del numero di positivi su base giornaliera che necessita di ricovero ospedaliero sempre maggiore impone la non più procrastinabile scelta di assumere ulteriori misure straordinarie ed urgenti per individuare strutture dedicate e garantire l'adeguata assistenza e la disponibilità di strutture ospedaliere atte a ricevere in modo esclusivo i pazienti affetti da COVID-19 fermo restando la possibilità, ove l'andamento epidemico lo necessiti, di individuare ulteriori presidi da inserire nella rete assistenziale;

**Dato atto** che dall'analisi dell'attuale offerta di posti letto, già riconfigurata parzialmente in relazione all'andamento dell'epidemia, impone di massimizzare le risposte di tutte le strutture del sistema regionale avendo già definito spazi dedicati nei 2 HUB regionali di Perugia e Terni;

**Preso atto** che le analisi effettuate dalla Centrale Operativa Regionale e dalla Task Force regionale portano a dover scegliere fra le strutture ospedaliere attualmente no COVID una struttura da riconvertire per le finalità riportate in premessa;

**Considerato che** il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente l'evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento ed indirizzo della Regione e dell'Università;

**Dato atto** che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

**Preso atto** delle risultanze della riunione del CTS Umbria del 18 ottobre 2020, i cui verbali sono agli atti regionali;

**Preso atto** dei contenuti del DPCM del 13 ottobre 2020 G.U. 253 del 13/10/2020;

## ORDINA

### Art. 1

1. Al fine di predisporre idonee misure per fronteggiare l'emergenza dovuta all'estendersi dell'epidemia da COVID-19, l'Ospedale della Media Valle del Tevere viene temporaneamente e parzialmente riconfigurato a livello organizzativo-strutturale come ospedale regionale dedicato all'emergenza coronavirus con integrazione dello stesso nella rete assistenziale con gli altri Presidi già sede di ricoveri per pazienti COVID, atteso che al termine dell'emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto anche conto delle indicazioni del redigendo Piano Sanitario Regionale.

Tale Struttura viene scelta in virtù di tre elementi importanti:

- la geo-localizzazione della struttura che si trova ubicata sulla direttrice stradale principale dell'Umbria posta tra i due HUB sanitari regionali di Perugia e Terni,
- la possibilità di attuare la riconfigurazione strutturale in maniera celere,
- il possesso di una distribuzione spaziale che consenta di individuare aree

indipendenti da adibire a spazi assistenziali per pazienti Covid positivi, garantendo il mantenimento di linee di produzione separate per assicurare attività assistenziali per la popolazione del territorio di riferimento.

#### **Art. 2**

1. Le disposizioni sopra riportate sono efficaci a decorrere dalla data della presente ordinanza, fino al 31.1.2021.

#### **Art. 3**

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria e alle Aziende del Servizio sanitario regionale.

#### **Art. 4**

1. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 22 ottobre 2020

**PRESIDENTE  
DONATELLA TESEI**

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 67.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid-19.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 32 della Costituzione Italiana;

**Visto** lo Statuto della Regione Umbria;

**Visto** l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

**Vista** la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

**Richiamata** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Dato atto** dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;

**Dato atto** che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

**Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Vista** l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di



contenimento e gestione dell'emergenza covid-19”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

**Visti** i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Dato atto** che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19”;

**Richiamate** le ordinanze della Presidente della Giunta regionale 5-6-9/2020 relative all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

**Rilevato** che la Centrale Operativa Regionale, costituita con d.g.r. n. 126 del 26.02.2020, e la Task Force regionale, costituita con d.g.r. n. 56 del 05.02.2020, stanno mettendo in atto procedure, anche in applicazione delle direttive nazionali, che consentano di fronteggiare l'emergenza e garantiscano la tutela della salute pubblica;

**Visto** che con DGR 19.03.2020 n. 180 è stato approvato il Piano di gestione dei posti letto della rete ospedaliera emergenza Coronavirus;

**Visto** che con DGR 483 del 19/06/2020 è stato adottato il “Piano di Riorganizzazione emergenza COVID 19 – Potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34)”, e che tale Piano è stato approvato dal Ministero della Salute;

**Rilevato** che in attesa della realizzazione di tutti gli investimenti/lavori previsti dalla DGR 483 del 19/06/2020, sono state definite le linee di intervento evolutive di quelle indicate nella DGR 180/2020 per soddisfare le necessità di ricovero ospedaliero legato all'attuale contesto dell'epidemia e mantenere il più possibile le altre attività assistenziali;

**Rilevato** che con tale piano, in considerazione dell'andamento epidemico e della necessità di posti letto da dedicare, sono previsti 4 sub-livelli di sviluppo del livello 3 della DGR 180/2020 attivati in maniera progressiva e che nel perseguire lo sviluppo del IV sub-livello si configura la necessità di individuare strutture dedicate anche al fine di separare nettamente i percorsi COVID dedicati e limitare l'utilizzo di tutte le strutture per la casistica COVID;

**Tenuto conto** che il notevole incremento di casi COVID con conseguente aumento del carico assistenziale, anche del livello ospedaliero presuppone ad horas una serie di

interventi di rimodulazione e riprogrammazione delle attività sanitarie sulla base del rapporto rischio-beneficio anche al fine di fronteggiare adeguatamente la possibile situazione di pregiudizio sanitario per la collettività;

**Considerato** che l'attivazione del IV sub-livello e il contesto epidemico di rapida evoluzione dell'incidenza del numero di positivi su base giornaliera che necessita di ricovero ospedaliero sempre maggiore impone la non più procrastinabile scelta di assumere ulteriori misure straordinarie ed urgenti per individuare un COVID HOSPITAL e garantire l'adeguata assistenza e la disponibilità di strutture ospedaliere atte a ricevere in modo esclusivo i pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito della rete dei DEA di I livello, mantenendo operativi e integrati i due DEA di II livello anche per le necessità assistenziali di II livello a pazienti COVID positivi o sospetti nell'ambito della rete emergenza urgenza e delle patologie tempo dipendenti, fermo restando la possibilità, ove l'andamento epidemico lo richieda, di individuare ulteriori presidi della rete assistenziale massimizzando di conseguenza la risposta del sistema sanitario regionale;

**Rilevato** che a tal fine è bene individuare strutture dove è già presente un'assistenza di tipo intensivo (DEA di I o di II livello) visto che l'infezione da SARS – CoV – 2 determina nel 10% dei casi ricoverati l'insorgenza di polmonite bilaterale di tipo interstiziale che richiede ventilazione spesso di tipo invasivo con intubazione;

**Dato atto** che l'analisi dell'attuale offerta di posti letto, già riconfigurata parzialmente in relazione all'andamento dell'epidemia, impone la scelta di individuare, avendo già definito spazi dedicati nei 2 HUB regionali di Perugia e Terni strutture per concentrare tale casistica;

**Preso atto** che le analisi effettuate dalla Centrale Operativa Regionale e dalla Task Force regionale portano a dover scegliere fra le strutture ospedaliere attualmente no COVID una struttura da riconvertire per le finalità riportate in premessa;

**Considerato che** il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente l'evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento ed indirizzo della Regione e dell'Università;

**Dato atto** che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

**Preso atto** delle risultanze della riunione del CTS Umbria del 18 ottobre 2020, i cui verbali sono agli atti regionali;

**Preso atto** dei contenuti del DPCM del 13 ottobre 2020 G.U. 253 del 13/10/2020;

## ORDINA

### Art. 1

1. Al fine di predisporre idonee misure per fronteggiare l'emergenza dovuta all'estendersi dell'epidemia da COVID-19 e considerato, per diversi ordini di motivi, che l'Ospedale di Spoleto
  - è un ospedale sede di DEA di I livello con 133 posti letto per acuti in cui è possibile individuare spazi dedicati per il COVID salvaguardando i percorsi da

dedicare a casistiche non COVID (Radioterapia, DH oncologico, attività ambulatoriali specifiche, screening, ecc...)

- è già presente una Terapia intensiva con 4 posti letto già ampliati a 6
- si possono realizzare 8 PL di terapia semintensiva
- è presente equipe di Medici Anestesisti con esperienza e competenza rianimatorie
- possiede una distribuzione spaziale che consente di individuare aree indipendenti da adibire a spazi assistenziali per pazienti Covid positivi, garantendo il mantenimento di linee di produzione separate per assicurare attività assistenziali per la popolazione del territorio di riferimento.

che lo stabilimento ospedaliero di Spoleto venga parzialmente e temporaneamente riconfigurato a livello organizzativo-strutturale come ospedale regionale dedicato all'emergenza coronavirus, con integrazione dello stesso nella rete assistenziale con gli altri Presidi già sede di ricoveri per pazienti COVID, atteso che al termine dell'emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto anche conto delle indicazioni del redigendo Piano Sanitario Regionale.

#### **Art. 2**

1. Le disposizioni sopra riportate sono efficaci a decorrere dalla data della presente ordinanza, fino al 31.01.2021.

#### **Art. 3**

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria e alle Aziende del Servizio sanitario regionale.

#### **Art. 4**

1. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 22 ottobre 2020

**PRESIDENTE  
DONATELLA TESEI**

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2020, n. 68.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 32 della Costituzione Italiana;

**Visto** lo Statuto della Regione Umbria;

**Visto** l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

**Vista** la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

**Richiamata** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Dato atto** dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;

**Dato atto** che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

**Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Vista** l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

**Visti** i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Dato atto** che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in tempi differiti;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";

**Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;

**Visto** il verbale della seduta congiunta del Comitato Tecnico Scientifico regionale e del Nucleo Epidemiologico regionale del 18 ottobre 2020 in cui si è evidenziato, tra l'altro, un incremento dei contagi nella regione Umbria confermato dai dati dei contagi dei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020, e pertanto si rende necessario adottare ulteriori misure restrittive ai sensi delle vigenti disposizioni;

**Preso atto** delle risultanze della riunione del CRU del 19 ottobre 2020;

**Considerato** pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio anche in relazione alle situazioni che configurano rischi di assembramento;

**Richiamate** le precedenti ordinanze della Presidente della Giunta regionale emanate per la ripartenza delle attività produttive nella Regione Umbria;

**Rilevato** che per l'Umbria è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali, subordinando l'attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, anche sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale insediato;

**Dato atto** che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e

pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (G.U. 18 ottobre 2020 n. 258);

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

**Considerato** il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere oggetto di ulteriori determinazioni in considerazione dell'andamento dei contagi;

**Sentito** il Ministro della Salute;

## ORDINA

### Art. 1

1. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è vietata l'apertura nelle giornate di domenica:
  - a) di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
  - b) dei centri commerciali, outlet, "mall" o attività comunque denominate di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10;
  - c) dei pubblici esercizi di cui al comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, inseriti nei centri commerciali individuati dalla lettera b) del presente comma anche se dotati di accesso autonomo al pubblico.
2. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino 14 novembre 2020 è vietato l'esercizio nelle giornate di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche.
3. Le disposizioni dei commi 1 lettera a) e 2 non trovano applicazione nella giornata del 1 novembre 2020 limitatamente al solo commercio al dettaglio di fiori e piante (codice ATECO G 47.76.10) esercitato in sede fissa o su aree pubbliche.

### Art. 2

1. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è consentita l'effettuazione delle sole cerimonie a carattere istituzionale non rinviabili promosse ed organizzate da pubbliche amministrazioni sia in spazi aperti che in luoghi al chiuso, solo ed esclusivamente qualora sia possibile assicurarne lo svolgimento in forma statica e mantenendo rigorosamente il distanziamento interpersonale di un metro lineare sia

frontale che laterale e comunque prevedendo il limite massimo di presenze in numero di trenta partecipanti.

2. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è vietata l'effettuazione da parte di soggetti privati e pubblici di iniziative ed eventi promozionali di prodotti alimentari, prodotti tipici e prodotti artigianali, nonché di ogni altro tipo di evento culturale, sportivo o sociale non esplicitamente riconducibile alle fattispecie consentite ai sensi del DPCM 13 ottobre 2020 e del DPCM 18 ottobre 2020.
3. L'accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento delle funzioni religiose è consentito nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 6 lettere o) e p) del DPCM 13 ottobre 2020.
4. E' fatta raccomandazione ai sindaci per la giornata del 2 novembre 2020 e per le giornate antecedenti ed immediatamente successive di assumere ogni provvedimento utile ad evitare assembramenti presso i cimiteri in relazione alla ricorrenza della commemorazione dei fedeli defunti.

### **Art. 3**

1. A decorre dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. Resta consentito per le società e le associazioni dilettantistiche degli sport di contatto svolgere allenamenti e preparazione atletica in forma individuale a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

### **Art. 4**

1. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età ad eccezione delle attività di somministrazione di cibi e bevande che potranno essere effettuate sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo e comunque nel rigoroso rispetto della scheda ristorazione di cui all'allegato 9 al DPCM 18 ottobre 2020.

**Art. 5**

1. La lettera b. del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19 ottobre 2020 è sostituita dalla seguente:

*“b. sono chiusi dalle 21.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono alimenti e bevande, con affaccio sulla pubblica via. Tale misura non si applica ai distributori automatici che somministrano esclusivamente latte e acqua. A partire dalle 18.00 e fino alle 6.00 è comunque vietata la vendita tramite distributori automatici “h24” di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;”.*

**Art. 6**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020 e ss.mm.ii.

**Art. 7**

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della Ricerca, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria e alle Camere di Commercio di Perugia e Terni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 23 ottobre 2020

PRESIDENTE  
DONATELLA TESEI



Sezione II**DECRETI**

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2020, n. 91.

**Funzioni vicarie dei Direttori regionali.**

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante: "Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale";

Visto, in particolare, l'art. 7 della citata legge regionale che disciplina il conferimento dell'incarico di Direttore regionale;

Richiamati i propri precedenti decreti n. 63 del 30/12/2019, come integrato con DD.P.G.R. n. 49 del 25/06/2020 e n. 90 del 30/09/2020, n. 65 del 17/07/2020, n. 88 del 30/09/2020, n. 89 del 30/09/2020, con i quali sono stati conferiti gli incarichi di Direttore regionale;

Visto l'art. 27-bis, comma 1 del Regolamento di organizzazione adottato con d.g.r. n. 108/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta, è individuato il Direttore incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del titolare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 898 del 7 ottobre 2020, concernente la proposta di conferimento delle funzioni vicarie dei Direttori regionali, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1 del Regolamento di organizzazione adottato con d.g.r. n. 108/2006 e s.m.i.;

DECRETA

## Art. 1

1. Di conferire ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1 del Regolamento di organizzazione, adottato con d.g.r. n. 108/2006 e s.m.i., le funzioni vicarie dei Direttori regionali dalla data di emanazione del presente decreto come di seguito indicato:

<b>DIRETTORE REGIONALE/DIREZIONE</b>	<b>DIRETTORE VICARIO</b>
<b>Dott. Carlo Cipiciani</b> <i>Risorse Programmazione, Cultura, Turismo</i>	<b>Dott. Luigi Rossetti</b> <i>e in subordine</i> <b>Dr. Claudio Dario</b>
<b>Dr. Claudio Dario</b> <i>Salute e Welfare</i>	<b>Dott. Luigi Rossetti</b> <i>e in subordine</i> <b>Dott. Carlo Cipiciani</b>
<b>Ing. Stefano Nodessi Proietti</b> <i>Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile</i>	<b>Dr. Claudio Dario</b> <i>e in subordine</i> <b>Dott. Carlo Cipiciani</b>
<b>Dott. Luigi Rossetti</b> <i>Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale</i>	<b>Dott. Carlo Cipiciani</b> <i>e in subordine</i> <b>Dr. Claudio Dario</b>

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 13 ottobre 2020

PRESIDENTE  
DONATELLA TESEI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2020, n. 92.

**Commissione per la radioprotezione ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015. Nomina componenti per il triennio 2020-2023.**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante: *Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*;

Visto, in particolare, l'art. 131 della suddetta l.r. 11/2015, che istituisce la Commissione per la radioprotezione e prevede, altresì, che la stessa è composta da:

- il dirigente del Servizio regionale competente o suo delegato, che la presiede;
- un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del d.lgs. 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2, comma 1, lettera i);
- un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'articolo 78 del d.lgs. n. 230/1995, con abilitazione almeno di secondo grado;
- un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;
- un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del d.lgs. n. 230/1995;
- un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.);
- un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro;
- un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- un rappresentante della Prefettura presso la quale è istruita la pratica di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 230/1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2020, n. 913, recante: *Commissione Regionale per la Radioprotezione: nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015. Triennio 2020-2023*;

DECRETA

Art. 1

Sono nominati, in seno alla Commissione per la radioprotezione di cui all'art. 131 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, i Signori:

— **Angelo Cerquiglino** - Dirigente responsabile del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e Welfare, o suo delegato

*in qualità di Presidente;*

- **Matteo Marconi** - in rappresentanza di ARPA Umbria;
- **Daniele Sciarpa** - in rappresentanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia;
- **Riccardo Monni** - in rappresentanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni;
- **Giampaolo Marini** - in rappresentanza dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Perugia;
- **Gemma Gagliardi** - in rappresentanza dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Terni-Rieti;
- **Castrese De Rosa** - in rappresentanza della Prefettura di Perugia;
- **Lucia Raffaella Palma** - in rappresentanza della Prefettura di Terni;
- **Roberto Tarducci** - in qualità di fisico esperto in fisica medica;
- **Massimiliano Paolucci** - in qualità di esperto qualificato con abilitazione almeno di II<sup>o</sup> grado, iscritto all'elenco di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 230/1995;
- **Fabio Loreti** - in qualità di medico specialista in medicina nucleare;
- **Emilio Paolo Abbritti** - in qualità di medico specialista in medicina del lavoro.

Art. 2

La Commissione per la radioprotezione, ai sensi dell'art. 131, comma 4 della l.r. 11/2015, dura in carica tre anni. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 19 ottobre 2020

PRESIDENTE  
DONATELLA TESEI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2020, n. 93.

**Nomina della Commissione per la verifica delle domande dei candidati alla nomina a direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati".**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Richiamato l'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche (di seguito "Accordo") ratificato rispettivamente con la l.r. Umbria 20 novembre 2013, n. 28 e la l.r. Marche 25 novembre 2013, n. 40, successivamente modificato ed integrato con la l.r. Umbria 18 luglio 2014, n. 12 e con la l.r. Marche 4 agosto 2014, n. 21;

Richiamato il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";

Richiamato l'art. 11, comma 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria." convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 25 giugno 2019, n. 60;

Vista la deliberazione n. 636 del 22 luglio 2020, con la quale la Giunta regionale dell'Umbria ha indetto un Avviso pubblico per la nomina del direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati";

Dato atto che con la citata d.g.r. n. 636/2020 è stato stabilito che la selezione dei candidati, ai sensi del d.lgs. 171/2016 e dell'art. 11 del d.lgs. 106/2012, verrà effettuata per titoli e colloquio da una Commissione regionale nominata dalla Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, composta da tre esperti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi di cui uno individuato dalla Regione Umbria, uno dalla Regione Marche ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); che la Commissione regionale sarà incaricata di effettuare la valutazione dei candidati a direttore generale dell'Istituto da inserire nella relativa rosa da trasmettere ai Presidenti delle Giunte regionali dell'Umbria e delle Marche, affinché, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, possano essere completate le procedure di nomina;

Dato atto che con d.g.r. n. 922 del 16.10.2020, tra l'altro, si è provveduto, a seguito delle designazioni pervenute da AGENAS e dalla Regione Marche, ad individuare anche il terzo componente della Commissione medesima, con funzioni di Presidente;

#### DECRETA

##### Art. 1

1. È nominata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle disposizioni citate in premessa, la Commissione incaricata di effettuare la valutazione dei candidati a Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" di cui alla d.g.r. n. 922 del 16.10.2020, composta dai Signori:

— dott. UGO DELLA MARTA - Direttore generale Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana - con funzioni di Presidente;

— dott. SILVIO BORRELLO - esperto designato da AGENAS - componente;

— dott. UMBERTO AGRIMI - Direttore del Dipartimento di Sicurezza alimentare Componente nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, designato dalla Regione Marche - componente.

##### Art. 2

1. Le mansioni di segretario della Commissione, ai sensi di quanto previsto dalla citata d.g.r. n. 922/2020, sono svolte dalla dott.ssa Alessandra Conti, Responsabile della Sezione "Controlli sulle Aziende Sanitarie. Semplificazione e Riforme" - afferente al Servizio "Amministrativo e Risorse umane del SSR" della Direzione regionale Salute e Welfare.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del d.lgs. 171/2016, la Commissione opererà "a titolo gratuito" e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e potrà operare con riunioni svolte anche in modo telematico.

##### Art. 3

1. La Commissione è tenuta ad osservare quanto già statuito dalla Giunta regionale con la d.g.r. n. 636/2020, nell'Avviso ad essa allegato e con la d.g.r. n. 922/2020, che si intendono, pertanto, richiamati.

2. Al termine delle procedure di valutazione, la Commissione predisporrà la rosa di idonei trasmettendola, unitamente ai verbali dei lavori, ai Presidenti delle Giunte regionali dell'Umbria e delle Marche, affinché, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, possano essere completate le procedure di nomina.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 20 ottobre 2020

PRESIDENTE  
DONATELLA TESEI

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2020, n. 910.

**D.G.R. n. 501/2019 e succ. modifiche e int. “Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l’annualità 2020.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: **“D.G.R. n. 501/2019 e succ. modifiche e int. “Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l’annualità 2020.”** e la conseguente proposta dell’assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1) di considerare la campagna agraria 2019/2020, come periodo sperimentale al quale applicare, in analogia alla campagna agraria 2018/2019, le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 22, comma 1 e 2 della D.G.R. n. 501/2019 e succ. mod e int.;

2) di consentire alle aziende agricole interessate per la campagna agraria 2019/2020, la compilazione e l’aggiornamento del PUA entro la data del 10 novembre 2020, fermo restando che tale data rimane il termine ultimo per la chiusura automatizzata di ogni intervento in modifica;

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

*La Presidente*  
TESEI

*(su proposta dell’assessore Morroni)*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: D.G.R. n. 501/2019 e succ. modifiche e int. “Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l’annualità 2020.**

Vista la Direttiva n. 1991/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, “direttiva nitrati” relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’art. 92, che prevede, al comma 7, che le regioni definiscono ovvero rivedono, se già posti in essere, i programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione;

Vista la D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005 e s.m.i, che in attuazione della “direttiva nitrati definisce, per la Regione Umbria, il Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), il quale, tra l’altro, prevede per le aziende agricole e/o zootecniche le cui superfici ricadono in tutto o in parte nelle ZVN, l’obbligo della predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti da allevamento (PUA);

Vista la D.G.R. n. 1576 del 28 dicembre 2018, la quale ha, tra l'altro, istituito il gruppo di lavoro B22 con lo scopo di definire le modalità di sviluppo del sistema informativo e gestionale regionale per l'Agricoltura e l'Ambiente, prevenendo, nell'ottica della semplificazione delle procedure aziendali, l'implementazione di una nuova e più efficiente procedura informatizzata per la predisposizione dei PUA, in luogo di quella realizzata nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);

Vista la D.G.R. n. 501 del 24 aprile 2019 concernente: *“Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, approvato con D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005 - modifiche e integrazioni su proposta del gruppo di lavoro della misura B-22 del Piano di tutela delle Acque 2016/2021 - approvazione e pubblicazione testo coordinato.”*, ed in particolare:

— l'art. 12 (piano di utilizzazione agronomica - PUA), comma 3. *“Il PUA deve essere compilato, esclusivamente mediante il sistema GIAS, a partire dall'11 novembre e fino al 1° marzo di ciascuna stagione agraria. Eventuali modifiche e variazioni al PUA sono ammesse entro il 10 novembre di ciascun anno e devono comunque essere riportate prima delle relative distribuzioni, come pure per qualsiasi modifica al piano colturale. I PUA sono automaticamente chiusi dal sistema informatico alla data del 10 novembre di ciascun anno, al termine della stagione agraria, e divengono definitivi e non più modificabili.”*

— l'art. 22 (Disposizioni transitorie e finali):

• comma 1 *“Per la stagione agraria corrente 2018/2019, primo anno di entrata a regime del sistema informatico GIAS, il termine di compilazione del PUA di cui al comma 4 dell'art. 12 è consentito fino alla data del 31 luglio 2019. Restano invariate le tempistiche per l'aggiornamento del PUA ed il termine del 10 novembre 2019 di chiusura automatica da parte del sistema informatico GIAS.”*

• comma 2 *“La stagione agraria 2018/2019 è considerata sperimentale ..... ”;*

Richiamata la nota PEC prot. n. 0139823-2019 -U-del:18.07.19 avente per oggetto: *“M10 PSR 2014/2020. SQNPI e attività organismi di controllo”* con la quale il Servizio Risorse idriche e rischio idraulico della Giunta regionale, che, in merito alla tempistica del PUA, ravvisa che *“la corretta valutazione della richiesta di proroga dovrà essere decisa dai competenti Servizi della Direzione Agricoltura che seguono le misure richiamate in oggetto; i suddetti Servizi potranno proporre alla Giunta regionale l'adozione dell'atto di proroga che ritengono più adeguato.”*

Vista la D.G.R. n. 926 del 30 luglio 2019 concernente: *“D.G.R. n. 501/2019 - Art. 22. Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'annualità 2018/2019”,* con la quale viene stabilito, per la sola campagna agraria 2018-2019, di consentire la compilazione del PUA entro il 30 settembre 2019, fermo restando il termine del 10 novembre 2019 per la chiusura automatizzata di ogni intervento di modifica del PUA stesso;

Vista la D.G.R. n. 1075 del 24 settembre 2019 concernente disposizioni in merito ai termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'annualità 2018/2019, la quale ha fissato al 10 novembre 2019 il termine per la compilazione del PUA per l'annata agraria 2018/2019;

Vista la D.D. n. 11108 del 6 novembre 2019 con la quale, stante le problematiche tecniche legate al passaggio dalla piattaforma SIAR all'attuale GIAS, si è reso necessario il perfezionamento dei PUA caricati ma non completati nei termini prefissati, entro la data del 20 dicembre 2019;

Preso atto che successivamente all'emanazione della D.G.R. n. 501/2019, con gli atti di seguito riportati sono state apportate importanti modifiche e ampliamenti alle ZVN esistenti, in aggiunta alla designazione di nuove ZVN:

— D.G.R. n. 1078 del 24 settembre 2019 concernente *“Direttiva 91/676/CEE - PTA2 misura T-06 Azione A “Ampliamento della perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola.””* che stabilisce di ampliare alcune perimetrazioni delle ZVN esistenti oltreché prendere atto di alcune correzioni da apportare all'elenco di fogli di mappa catastale delle ZVN umbre contenuti nell'allegato 5 alla D.G.R. n. 501/19;

— D.G.R. n. 1237 dell'11 dicembre 2019 concernente *“Attuazione Direttiva n. 91/676/CEE- PTA2 Misura T-06 Azione B “designazione e perimetrazione di nuove ZVN nei bacini idrografici dei corpi idrici sotterranei” e Misura T-05 “Individuazione e perimetrazione di ZVN nei bacini idrografici dei corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico””* che stabilisce tra l'altro:

a) di prendere atto della proposta tecnica di Arpa Umbria relativa alla designazione e perimetrazione delle nuove Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola;

b) di integrare l'Allegato 5 *“Elenco dei fogli di mappa catastale ricompresi nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate”* di cui alla D.G.R. n. 501 del 24 aprile 2019, con i fogli di mappa catastale ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate e perimetrate con il presente atto e con i fogli di mappa catastale ricadenti negli ampliamenti delle ZVN di cui alla D.G.R. n. 1078 del 24 settembre 2019;

c) che nelle suddette nuove ZVN si applica il Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 501 del 24 aprile 2019;

Vista la D.G.R. n. 117 del 26 febbraio 2020 la quale ha tra l'altro stabilito:

— che per le Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) ampliate e perimetrate con la D.G.R. n. 1078 del 24 settembre 2019 e designate e perimetrate con D.G.R. n. 1237 dell'11 dicembre 2019, il Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 501/2019 si applica a partire dall'annata agraria 2020-2021;

— di incaricare il Servizio Risorse idriche e rischio idraulico di riesaminare, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Umbria ed eventualmente anche di altri Enti specializzati, la perimetrazione delle ZVN designate alla luce dei nuovi dati di qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle analisi delle pressioni agro-zootecniche nel periodo

2015-2017 in corso di elaborazione da parte di ARPA Umbria nonché alla luce dei dati agronomici acquisiti dal Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

— di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di riesaminare il Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 501/2019 alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, anche al fine di modulare le azioni di tutela alle caratteristiche delle ZVN designate;

Rilevato che in corso di applicazione della D.G.R. n. 501/2019, le organizzazioni di categoria agricole hanno segnalato alcune incongruenze nell'atto, alcune delle quali legate ad errori nei parametri per il calcolo del fabbisogno di azoto delle colture arboree (in particolare vite e olivo) che non consentono una corretta compilazione del PUA, oltre a qualche errore materiale che è necessario correggere in fase di revisione della D.G.R. stessa;

Considerato che, in attuazione della D.G.R. n. 117/2020, il Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli (ex Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) sta procedendo ad elaborare una proposta per l'adeguamento della D.G.R. n. 501/2019 al D.M. 25 febbraio 2016, oltre alla correzione delle incongruenze/errori materiali sopra indicati;

Considerato che anche a causa dell'esistenza di tali problematiche, si riscontra un elevato ricorso, da parte degli utenti GIAS, alle richieste di assistenza tecnica del GIAS con conseguenti rallentamenti nei caricamenti dei PUA entro i termini stabiliti, come evidenzia il monitoraggio dei PUA 2019-2020 eseguito dal competente Ufficio regionale in data 22 settembre 2020, dal quale risultano inseriti infomaticamente 2.496 PUA, di cui 2.301 in fase di compilazione e soltanto 195 PUA risultano completati;

Viste le note della Confagricoltura Umbria e della Coldiretti Umbria agli atti del Servizio con le quali viene tra l'altro richiesto di posticipare al 31 dicembre 2020 la chiusura del PUA 2019/2020;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle criticità sopra evidenziate, considerare anche la campagna agraria 2019-2020, come periodo sperimentale, al quale applicare in analogia alla campagna agraria 2018/2019, le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 22, comma 1 e 2 della D.G.R. n. 501/2019 come modificato da ultimo dalla D.G.R. n. 1075/2019, consentendo alle aziende agricole interessate per la campagna agraria 2019/2020, la compilazione e l'aggiornamento del PUA entro la data del 10 novembre 2020, fermo restando che tale data rimane il termine ultimo per la chiusura automatizzata di ogni intervento in modifica;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2020, n. 912.

**D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-decies, comma 2 - Semplificazione della trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni da parte delle aziende AIA e pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-decies, comma 2 - Semplificazione della trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni da parte delle aziende AIA e pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale.”** e la conseguente proposta dell'assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1) di approvare, con decorrenza dal **30 aprile 2021**, l'utilizzo dell'applicativo web *“Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende”*, raggiungibile dal portale di ARPA alla voce *“EXTRANET - VIA/AIA/IPPC - Autorizzazioni AIA e Autocontrolli*

Aziende”, per la trasmissione da parte dei gestori dei dati relativi ai controlli delle emissioni effettuati secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con l’autorizzazione integrata ambientale;

2) di dare atto che l’utilizzo dell’applicativo per la trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni assolve l’obbligo per le aziende AIA di comunicare detti dati a tutti i soggetti previsti dall’art. 29-*decies*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e che la verifica dell’avvenuta trasmissione da parte del gestore è effettuata tramite la data di inoltro telematico dei dati caricati nell’applicativo, registrata dal sistema;

3) di rendere disponibili al pubblico, ai sensi dell’art. 29-*decies*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, tramite la pubblicazione nell’area tematica del sito web regionale (Ambiente/Valutazioni e Autorizzazioni ambientali/controlli AIA e AUA), i dati relativi ai controlli delle emissioni e gli eventuali ulteriori documenticaricati dal gestore nell’applicativo, fatti salvi i documenti indicati come riservati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 29-*quater*, comma 14 del D.Lgs. 152/2006;

4) di trasmettere il presente atto ad ARPA, ai Comuni e alle aziende interessate;

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente  
TESEI

(su proposta dell’assessore Morroni)

---

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-*decies*, comma 2 - Semplificazione della trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni da parte delle aziende AIA e pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale.**

Ai sensi dell’art. 29-*decies*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, i gestori delle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) trasmettono all’Autorità competente e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (indicati nel seguito anche con il termine PMC), secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa.

Ai sensi del medesimo art. 29-*decies*, comma 2, l’Autorità competente provvede a mettere i dati trasmessi dal gestore a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’art. 29-*quater*, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità competente ai sensi dell’art. 29-*quater*, comma 2.

La mancata trasmissione da parte del gestore dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 29-*quattordices*, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con D.G.R. n. 586 del 4 giugno 2018 la Giunta regionale ha approvato il Piano d’Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che definisce le procedure per la programmazione e lo svolgimento dei controlli ordinari e straordinari presso le aziende AIA. Il Piano d’ispezione, al paragrafo 10. *Informattizzazione delle procedure*, prevede che, entro due anni dall’approvazione dello stesso, ARPA implementi una procedura informatizzata per la gestione dei dati relativi ai controlli effettuati dall’Agenzia presso le aziende AIA e ai risultati degli autocontrolli a carico del gestore, con le seguenti finalità:

- agevolare le aziende nella compilazione dei format relativi ai risultati degli autocontrolli e nella loro trasmissione ai soggetti previsti dall’art. 29-*sexies*, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- archiviare i risultati dei campionamenti e delle visite ispettive ordinarie e straordinarie effettuate da ARPA presso ciascuna azienda;

- velocizzare il processo di validazione da parte di ARPA dei risultati degli autocontrolli e di elaborazione delle informazioni disponibili per ogni azienda, ponendo a confronto i risultati dei propri controlli con quelli effettuati dai gestori;

- trasmettere in tempo reale all’Autorità competente l’esito delle ispezioni effettuate e le segnalazioni delle anomalie riscontrate;

- effettuare l’analisi del trend dei risultati dei controlli per le principali matrici (acqua, aria, suolo, rifiuti);

- supportare l’attività di programmazione delle ispezioni ordinarie e straordinarie;

- facilitare l’accesso al pubblico dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni di autorizzazione, di cui all’art. 29-*quater*, comma 13, lettera h del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Per dare attuazione a quanto previsto al paragrafo 10 del Piano d’Ispezione Ambientale e nel rispetto dell’accordo di finanziamento approvato con D.D. n. 11707 del 12 novembre 2018, ARPA ha realizzato e reso operativo l’applicativo web “PMC” accessibile dal portale di ARPA alla voce *EXTRANET à VIA / AIA / IPPC à Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende* mediante credenziali fornite dall’Agenzia.



La procedura prevede la compilazione da parte delle aziende dei Moduli di base (MdB) per ogni matrice ambientale, che contengono i riferimenti autorizzativi previsti in AIA in termini di valori limite e frequenze. I Moduli di base vengono validati da ARPA e costituiscono i valori di riferimento per il controllo automatico di conformità. Una volta validati, i Moduli di base non possono essere modificati dal gestore. Il sistema prevede 4 tipologie impiantistiche: "Industriale/Rifiuti", "Allevamenti", "Depuratori" e "Discariche", con strutture informatiche leggermente diverse tra loro.

Una volta che i Moduli di base sono validati, il gestore è automaticamente abilitato a compilare i Moduli Autocontrollo (MA) che contengono i dati relativi alle emissioni che l'azienda è tenuta a misurare ogni anno secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo autorizzato con l'AIA.

Entro la data di scadenza prevista in AIA, il gestore ogni anno potrà inviare telematicamente, attraverso l'applicativo, i dati relativi ai controlli delle emissioni caricati nei Moduli Autocontrollo (MA). La trasmissione attraverso l'applicativo genera nel sistema di ARPA un numero di protocollo che funge da invio ufficiale da parte del gestore al quale il sistema trasmette una ricevuta di avvenuta consegna. La Regione e i Comuni interessati sono abilitati ad accedere all'applicativo mediante credenziali per cui possono visionare i risultati degli autocontrolli appena il gestore ha inoltrato telematicamente gli stessi ad ARPA. Pertanto con la trasmissione telematica dei dati attraverso l'applicativo il gestore ottempera agli obblighi di comunicazione ai soggetti previsti dall'art. 29-*decies*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con riferimento anche all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29-*quattordecies*, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006, l'avvenuta trasmissione da parte del gestore dei dati relativi ai controlli delle emissioni di cui all'art. 29-*decies*, comma 2 del medesimo decreto, è accertata tramite la verifica della data di inoltro telematico dei dati mediante l'applicativo la quale viene registrata dal sistema.

Alla trasmissione dei Moduli Autocontrollo, l'applicativo fornisce la funzionalità "Superamenti" che permette la verifica di conformità, confrontando ogni valore caricato dal gestore nei Moduli Autocontrollo con i rispettivi valori dei Moduli di base e verificando anche le frequenze di monitoraggio.

L'applicativo prevede inoltre le seguenti operazioni:

- la possibilità di inserire allegati: le relazioni, i documenti e le ulteriori informazioni che, in ottemperanza all'AIA, i Gestori trasmettono ogni anno unitamente ai dati relativi ai controlli delle emissioni (PMC) potranno essere caricati nell'applicativo come allegati;
- la possibilità di visionare i Rapporti di prova dei campionamenti effettuati da ARPA;
- la consultazione dell'archivio dei provvedimenti autorizzativi;
- il caricamento in un file excel destinato alla pubblicazione dei dati inseriti dal Gestore nei Moduli Autocontrollo.

Ai sensi del citato art. 29-*decies*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, il Servizio regionale competente provvederà ogni anno a pubblicare nell'area tematica del sito web istituzionale (Ambiente/Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali/controlli AIA e AUA) i dati relativi ai controlli delle emissioni caricati dai gestori nei Moduli Autocontrollo dell'applicativo nonché tutti i documenti caricati come allegato.

Potranno essere sottratte alla pubblicazione solo i dati che il gestore avrà indicato, ai sensi dell'art. 29-*ter*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, come riservati e che non dovranno riguardare comunque le emissioni dell'impianto nell'ambiente, come stabilito dall'art. 29-*quater*, comma 14 del D.Lgs. n. 152/2006. In tal caso il Gestore potrà caricare nell'applicativo un apposito allegato denominato "PUBBLICAZIONE" da destinare alla pubblicazione che dovrà contenere, in ogni caso, le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'azienda e il Comune in cui è situata l'installazione;
- i dati relativi alla produzione (modulo produzione);
- i dati relativi a tutte le emissioni prodotte dall'installazione (moduli emissioni in atmosfera puntuali, emissioni in atmosfera diffuse, rifiuti, scarichi idrici, rumore, odori, radiazioni...).

I gestori potranno, inoltre, sottrarre alla pubblicazione gli eventuali documenti caricati nell'applicativo come allegati denominandoli con il termine "RISERVATO" purché detti documenti non riguardino emissioni in aria, acqua e suolo. Tutti gli allegati che non contengono tale denominazione saranno pubblicati.

Considerato quanto segue:

- che l'applicativo è stato testato con il coinvolgimento dei gestori e delle associazioni di categoria;
- che il personale del Servizio regionale competente, abilitato ad accedere al sistema in modalità di sola lettura, ha verificato che nel 2019 n. 8 aziende AIA della tipologia "Industriali/Rifiuti" hanno trasmesso telematicamente ad ARPA i dati dei controlli delle emissioni tramite l'applicativo, dimostrandone pertanto la piena funzionalità;
- che l'applicativo segue la medesima procedura per tutte le tipologie di attività;
- che ARPA si è resa disponibile a supportare i gestori che non hanno ancora utilizzato l'applicativo fornendo l'assistenza necessaria;
- che la procedura informatizzata messa a punto da ARPA consente di semplificare alle aziende AIA gli adempimenti di comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni;
- che tramite l'applicativo PMC le aziende AIA, l'Autorità competente e i Comuni possono visualizzare tutti i Rapporti di prova dei campionamenti effettuati da ARPA presso gli impianti;

- che l'applicativo consente all'Autorità Competente, ai Comuni, ad ARPA e alle aziende AIA di visualizzare le anomalie e i superamenti dei limiti di emissione riscontrati automaticamente dal sistema appena i dati vengono inoltrati telematicamente dal gestore;

- che l'applicativo consente ad ARPA di velocizzare la verifica annuale per tutte le aziende AIA, prevista al paragrafo 5.1 del Piano d'Ispezione Ambientale, dei dati dei controlli delle emissioni trasmessi dai gestori;

- che la procedura consente all'Autorità competente di semplificare gli adempimenti di pubblicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni comunicati dai gestori;

Ritenuto opportuno approvare sin da ora l'utilizzo dell'applicativo "PMC" come nuova modalità di trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni invitando tutti i gestori AIA a inviare detti dati tramite la procedura informatizzata messa a punto da ARPA a partire già dalla prossima scadenza del 30 aprile 2021.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2020, n. 913.

**Commissione regionale per la radioprotezione: nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015. Triennio 2020-2023.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Commissione regionale per la radioprotezione: nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015. Triennio 2020-2023.**" e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto che la Regione Umbria, con legge regionale n. 25/2002, ha provveduto a disciplinare l'intera materia attraverso la promulgazione di "*Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico*" così come successivamente trasfuse integralmente nel Capo III - artt. da 130 a 136 - della legge regionale n. 11 del 2015 recante per oggetto: "*Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali*";

Visto, altresì, che con detta legge regionale, è stato istituito, presso la Direzione regionale Salute e welfare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 230/95, un organismo tecnico consultivo denominato "Commissione regionale per la radioprotezione";

Considerato che detta *Commissione* è presieduta dal dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e welfare o da un suo delegato ed è composta da:

- 1) membri istituzionali designati, in loro rappresentanza, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria, dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e di Terni e dagli Ispettorati del Lavoro di Perugia e di Terni,
- 2) membri istituzionali designati, in loro rappresentanza, dalle Prefetture di Perugia e di Terni, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 230/1995;
- 3) membri esperti, di cui:
  - a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2, comma 1, lettera i);
  - b) un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'articolo n. 78 del D.Lgs. 230/1995, con abilitazione almeno di secondo grado;
  - c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiodiagnostica;
  - d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del d.lgs. 230/1995;

Considerato che la *Commissione* dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei Soggetti istituzionali che ne fanno parte e delle designazioni effettuate dalla

Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 131, comma 2, della legge regionale 11/2015;

Atteso che a far data dal 20 marzo 2020 la *Commissione* di cui al punto precedente è decaduta dalle sue funzioni e che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti della *Commissione* per un periodo di tre anni a partire dalla data di emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7032 del 6 agosto 2020, con la quale, previa acquisizione delle designazioni dei Soggetti istituzionali, sono stati individuati i rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria, dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e di Terni, degli Ispettorati del Lavoro di Perugia e di Terni, e delle Prefetture di Perugia e di Terni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 824 del 16 settembre 2020 con la quale venivano designati, in seno alla Commissione di cui sopra, sulla base delle manifestazioni di interesse risultate conformi alle disposizioni normative vigenti, i membri esperti:

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esse contenute;

2. di autorizzare la nomina per il triennio 2020-2023, dei componenti della "*Commissione regionale per la radioprotezione*" così come di seguito elencato:

Membro	Qualifica
Dr. Angelo CERQUIGLINI	Presidente
Dr. Matteo MARCONI	Membro designato
Ing. Daniele SCIURPA	Membro designato
Ing. Riccardo MONNI	Membro designato
Dr. Giampaolo MARINI	Membro designato
Ing. Gemma GAGLIARDI	Membro designato
Dr. Castrese DE ROSA	Membro designato
Dr.ssa Lucia Raffaella PALMA	Membro designato
Dott. Roberto Tarducci	Membro esperto
Dott. Massimiliano Paolucci	Membro esperto
Dott. Fabio Loreti	Membro esperto
Dott. Emilio Paolo Abbritti	Membro esperto

3. di designare per le funzioni ed i compiti di Segreteria tecnica ed organizzativa, a supporto del regolare svolgimento della attività della *Commissione*, il dott. Giovanni Santoro, responsabile della Sezione "Sanità pubblica e sicurezza alimentare" del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e welfare;

4. di corrispondere ai componenti della *Commissione*, estranei all'Amministrazione regionale, un gettone di presenza, per ogni giornata di seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera f, del D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche e integrazioni, nonché della D.G.R. n. 1268 del 28 ottobre 2011;

5. di rimandare a successivi atti l'impegno e la liquidazione di quanto spettante ai membri della Commissione esterni all'Amministrazione regionale;

6. di dare mandato alla Presidente della Giunta regionale di emettere conforme decreto secondo l'allegato schema che è parte non integrante del presente atto;

7. di dare incarico al dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, in qualità di Presidente, di insediare la Commissione regionale per la Radioprotezione e di dare avvio ai lavori per il triennio 2020-2023;

8. di trasmettere il presente atto, comprensivo del decreto di cui al punto 6, ai membri della Commissione;

9. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo del decreto di cui al punto 6, è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente  
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Commissione regionale per la radioprotezione: nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015. Triennio 2020-2023.**

Visto che con l'art. 27 del testo consolidato al 2018 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, recante per oggetto: "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*", si prescrive che "Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo";

Visto, altresì, che con l'art. 29 del citato decreto si sancisce che l'impiego di categoria B di sorgenti di radiazioni è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi;

Visto che il nulla osta di categoria B per le attività comportanti esposizioni per scopi medici, ai sensi dell'art. 29, comma 2, primo capoverso del citato decreto, è rilasciato dalla Regione, in qualità di autorità competente;

Considerato che il nulla osta di categoria B per le attività comportanti esposizioni per scopi diversi da quello medico, ai sensi dell'art. 29, comma 2, secondo capoverso del suddetto decreto, è rilasciato, previo parere della Commissione regionale per la Radioprotezione, dal Prefetto, in qualità di autorità competente;

Considerato che le Regioni, con specifici atti legislativi, erano tenute a stabilire le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico nonché le modalità per il rilascio medesimo ed a individuare o costituire gli organismi tecnici dedicati all'espressione dei pareri ai fini del rilascio di detto nulla osta;

Visto che la Regione Umbria, in attuazione di quanto sopra richiamato, con legge regionale n. 25/2002, ha provveduto a disciplinare l'intera materia attraverso la promulgazione di "*Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico*" così come successivamente trasfuse integralmente nel Capo III - artt. da 130 a 136 - della legge regionale n. 11 del 2015 recante per oggetto: "*Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali*";

Visto, altresì, che con detta legge regionale, è stato istituito, presso la Direzione regionale Salute e welfare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 230/95, un organismo tecnico consultivo denominato "Commissione regionale per la Radioprotezione" (da ora: *Commissione*) alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;

b) assicurare il supporto tecnico all'Autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 230/1995;

c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 230/1995;

Considerato che la *Commissione* è presieduta dal dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e welfare o da un suo delegato ed è composta da:

4) membri istituzionali designati, in loro rappresentanza, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria, dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e di Terni e dagli Ispettorati del Lavoro di Perugia e di Terni,

5) membri istituzionali designati, in loro rappresentanza, dalle Prefetture di Perugia e di Terni, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 230/1995;

6) membri esperti, di cui:

e) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2, comma 1, lettera i);

f) un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'articolo n. 78 del D.Lgs. n. 230/1995, con abilitazione almeno di secondo grado;

g) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiodiagnostica;

h) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del d.lgs. 230/1995;

Considerato che la *Commissione* dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei Soggetti istituzionali che ne fanno parte e delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. n. 131, comma 2, della legge regionale 11/2015;

Visto, altresì, il regolamento regionale 6 maggio 2003, n. 6 con il quale vengono esplicitate le "Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 13 marzo 2017 recante in oggetto: "Commissione regionale per la radioprotezione: nomina componenti ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015. Triennio 2017-2020" nonché il decreto della Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 93 con il quale si provvedeva a nominare i componenti della *Commissione* che sono stati in carica fino al 19 marzo 2020;

Atteso che a far data dal 20 marzo 2020 la *Commissione* di cui al punto precedente è decaduta dalla sue funzioni e che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti della *Commissione* per un periodo di tre anni a partire dalla data di emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7032 del 6 agosto 2020 recante in oggetto: "Commissione regionale per la radioprotezione: presa d'atto delle designazioni da parte dei Soggetti di cui all'art. 131, comma 2e-2f-2g e comma 3, della legge regionale n. 11/2015. Triennio 2020-2023.", con la quale, previa acquisizione delle designazioni dei Soggetti istituzionali, venivano individuati i rispettivi rappresentanti così come di seguito elencati:

Soggetto istituzionale	L. R. n. 11/2015	Rappresentante designato
Agenzia Regionale Protezione Ambiente	Art. 131, comma 2e	Dr. Matteo MARCONI
Comando provinciale dei VVF di Perugia	Art. 131, comma 2f	Ing. Daniele SCIURPA
Comando provinciale dei VVF di Terni	Art. 131, comma 2f	Ing. Riccardo MONNI
Ispettorato territoriale del Lavoro di Perugia	Art. 131, comma 2g	Dr. Giampaolo MARINI
Ispettorato territoriale del Lavoro di Terni-Rieti	Art. 131, comma 2g	Ing. Gemma GAGLIARDI
Prefettura di Perugia	Art. 131, comma 3	Dr. Castrese DE ROSA
Prefettura di Terni	Art. 131, comma 3	Dr.ssa Lucia Raffaella PALMA

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 3 giugno 2020 con la quale si autorizzava, per il conferimento, in seno alla *Commissione*, degli incarichi di membro esperto di cui all'art. n. 131, comma 2, punti a), b), c) e d), della legge regionale 11/2015, l'attivazione di una procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di professionisti in possesso di requisiti, di studio e professionali, conformi alle disposizioni legislative;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7003 del 5 agosto 2020, con la quale, preso atto delle manifestazioni d'interesse pervenute (per un totale di 17 istanze) e della verifica effettuata in merito ai requisiti per l'ammissione alla selezione e le modalità di presentazione della domanda, si validava l'elenco delle manifestazioni di interesse risultate conformi (per un totale di 17 istanze) alle disposizioni legislative;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 824 del 16 settembre 2020 recante in oggetto: "Commissione regionale per la radioprotezione: designazione dei membri esperti ai sensi dell'art. 131, commi 2a, 2b, 2c e 2d, della legge regionale n. 11/2015.", con la quale si designavano, in seno alla Commissione di cui sopra, sulla base delle manifestazioni di interesse risultate conformi alle disposizioni normative vigenti, i seguenti esperti:

Qualifica esperto	Nome/Cognome	Ente di appartenenza	Qualifica professionale
fisico esperto in fisica medica	Dott. Roberto Tarducci	AO di Perugia	Direttore SC - Fisica Sanitaria
esperto qualificato con abilitazione almeno di II <sup>a</sup> grado	Dott. Massimiliano Paolucci	ASL Umbria 2	Esperto qualificato di 3 <sup>a</sup> Responsabile Fisica medica
medico specialista in medicina nucleare	Dott. Fabio Loreti	AO di Terni	Direttore SC Medicina Nucleare
medico specialista in medicina del lavoro	Dott. Emilio Paolo Abbritti	ASL Umbria 1	Medico del lavoro Responsabile UOS PSAL

Atteso che, nella deliberazione di cui sopra, contestualmente, si dava mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare di predisporre, sulla base delle designazioni della giunta regionale nonché di quelle pervenute dai soggetti istituzionali, gli atti conseguenti per la costituzione della *Commissione*;

Atteso che, per effetto delle disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 7032 del 6 agosto 2020 e nella deliberazione della Giunta regionale n. 824 del 16 settembre 2020, la *Commissione*, per il triennio 2020-2023, risulta composta come di seguito elencato:

Membro	Ente di appartenenza
Dr. Angelo CERQUIGLINI	Regione Umbria
Dr. Matteo MARCONI	Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Ing. Daniele SCIURPA	Comando provinciale dei VVF di Perugia
Ing. Riccardo MONNI	Comando provinciale dei VVF di Terni
Dr. Giampaolo MARINI	Ispettorato territoriale del Lavoro di Perugia
Ing. Gemma GAGLIARDI	Ispettorato territoriale del Lavoro di Terni-Rieti
Dr. Castrese DE ROSA	Prefettura di Perugia
Dr.ssa Lucia Raffaella PALMA	Prefettura di Terni
Dott. Roberto Tarducci	AO di Perugia
Dott. Massimiliano Paolucci	ASL Umbria 2
Dott. Fabio Loreti	AO di Terni
Dott. Emilio Paolo Abbritti	ASL Umbria 1

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2020, n. 921.

**Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 790 dell'11 luglio 2016 e n. 173 del 26 febbraio 2018**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 790 dell'11 luglio 2016 e n. 173 del 26 febbraio 2018.”** e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 avente ad oggetto “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 77, 78 e 216 comma 12;

Vista la D.G.R. n. 790 dell'11 luglio 2016;

Vista la D.G.R. n. 173 del 26 febbraio 2018;

Viste le linee guida n. 5 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, che hanno ulteriormente specificato il ruolo della commissione giudicatrice;

Visto il Bando-tipo n. 1 Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, vincolante per le stazioni appaltanti, che ha delineato lo svolgimento della procedura aperta e disciplinato i ruoli dei diversi soggetti che intervengono nelle sedute pubbliche e riservate della procedura stessa;

Visto l'articolo 1, comma 1, lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e l'art. 8 comma 7, della L. 11 settembre 2020, n. 120;

Valutata la necessità a seguito:

- dell'entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, delle linee guida n. 5 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del Bando-tipo n. 1 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, che incidono ulteriormente sulla gestione delle procedure di gara;

- dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 7, della legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” che ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti dall'Albo a gestione ANAC (art. 77, c. 3 e art. 78), “*fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*”;

di fornire nuove indicazioni alle strutture regionali sui criteri da osservare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che costituiscono disciplina transitoria in attesa del completamento degli atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'istituzione e funzionamento dell'albo dei commissari di cui all'art. 78 del decreto sopra citato;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1) di prendere atto della necessità di fornire nuove regole di competenza e trasparenza alle strutture regionali sui criteri da osservare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, conseguentemente, di revocare le delibere di Giunta regionale n. 790 dell'11 luglio 2016 e n. 173 del 26 febbraio 2018;

2) di prendere atto, altresì, che i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici costitui-

scono disciplina transitoria in attesa del completamento degli atti attuativi del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e dell'istituzione e funzionamento dell'albo dei commissari di cui all'art. 78 del decreto sopra citato;

3) di adottare i seguenti criteri di nomina delle commissioni giudicatrici:

- il responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula al dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato e l'adozione dell'atto di nomina della commissione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- la commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, pari a cinque;

- i componenti sono selezionati tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale; il presidente è individuato tra il personale dirigente.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità, ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

Ai componenti esterni della commissione giudicatrice spetta un gettone di presenza da erogare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non superiore all'importo di 30 euro a seduta giornaliera, oltre al rimborso delle spese sostenute dai commissari in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

- la selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione;

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;

- i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e in alcuna delle cause di incompatibilità di cui alle Linee Guida ANAC n. 5. A tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni;

- la commissione giudicatrice individua l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento. Tale termine può essere prorogato una sola volta;

4) di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni regionali e di pubblicarlo sul profilo di committente della regione Umbria;

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

La Presidente  
TESEI

(su proposta dell'assessore Agabiti)

---

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **“Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 790 dell'11 luglio 2016 e n. 173 del 26 febbraio 2018”.**

#### **Criteri di aggiudicazione**

L'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base:

- del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita;

- il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che può «essere utilizzato il **criterio del minor prezzo** per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Disposizioni normative in materia di commissioni giudicatrici**

La disciplina delle commissioni giudicatrici è contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 28 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3:



**Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)**

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

**(comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020)**

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economicodell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. (abrogato)

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

**Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)**

1. È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti

pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

*1-bis.* Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.

#### **Art. 216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

#### **Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)**

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*4-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

#### **Art. 28 "Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 avente ad oggetto "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici"**

1. Nel caso in cui il criterio utilizzato per la scelta dell'offerta migliore è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dall'amministrazione aggiudicatrice ed è composta fino ad un massimo di cinque componenti esperti nello specifico settore di intervento, scelti prioritariamente tra il personale dipendente della stessa amministrazione aggiudicatrice.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano il Presidente della Commissione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per l'affidamento di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di competenza della Regione la Commissione di cui al comma 1 è individuata dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 15, comma 1.

3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità, ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

4. La Commissione individua l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 15, comma 1. Tale termine può essere prorogato una sola volta.

5. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

6. Per gli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale, con regolamento, disciplina modalità, tempi e procedure per la nomina della Commissione giudicatrice.

### **Seggio di gara e Commissione giudicatrice**

A partire dal 18 ottobre 2018 le procedure di gara bandite dalla Regione Umbria sono gestite interamente in modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale modalità, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, l'intangibilità del contenuto e il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. L'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità dei documenti presentati sono garantite dalla stessa scansione temporale delle varie fasi di gara:

- il timing di gara indica agli operatori economici il termine ultimo perentorio di "chiusura della busta" e il periodo e il relativo termine ultimo di upload delle offerte (trasferimento dei dati sul server della stazione appaltante);
- la firma digitale e la marca temporale, che corrispondono alla "chiusura della busta", garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte;
- alla chiusura del periodo di upload, le offerte in busta chiusa telematica sono disponibili nel sistema;
- fino alla data e ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti;
- al momento dell'apertura delle offerte, il sistema redige la graduatoria tenendo conto anche dei punteggi attribuiti dalla Commissione.

Considerato che esistono delle differenze tra le fasi di svolgimento delle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e quelle da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Si ritiene opportuno demandare ad un seggio di gara, in composizione monocratica, la gestione delle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Tale seggio è costituito di norma da un Dirigente dell'Amministrazione regionale, assistito da due testimoni, scelti tra il personale dipendente della stessa Amministrazione. Le operazioni di gara sono verbalizzate di norma dall'Ufficiale Rogante della Regione, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 9 marzo 1979, n. 11.

Considerato, altresì, che nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara si compone di più sottofasi che ben possono essere gestite distintamente da un Seggio di gara e da una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle rispettive competenze;

Si ritiene opportuno demandare al seggio di gara, in composizione monocratica, composto con le modalità di cui sopra, le attività di verifica amministrativa che non richiedono alcun giudizio di tipo discrezionale e demandare alla commissione giudicatrice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, attraverso l'esercizio esclusivo di discrezionalità tecnico-scientifica, o giuridico-finanziaria, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per i contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede come di seguito:

a) il seggio di gara, composto secondo le modalità di cui sopra, dopo aver ricevuto le offerte, nel termine indicato dal bando o dalla lettera di invito, procede:

- alla verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando o nella lettera di invito;
- provvede alla verifica della documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sui contratti pubblici e dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara, nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara;

b) la Commissione giudicatrice, individuata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominata con atto del dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto su indicazione del responsabile del procedimento, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, procede all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando, nel disciplinare di gara o nella lettera di invito (schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni tecniche etc.);

c) la Commissione giudicatrice, dopo la preliminare fase di verifica dei contenuti dell'offerta, passa alla seconda fase di valutazione delle offerte tecniche. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, verifica la confor-

mità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dalla documentazione di gara;

d) completato l'esame dell'offerta tecnica, il Seggio di gara, alla presenza, di norma, della Commissione giudicatrice

- comunica le valutazioni compiute, dà notizia di eventuali esclusioni e dà lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;

- procede all'apertura delle offerte economiche con la lettura delle singole offerte economiche;

e) a questo punto la Commissione giudicatrice:

- attribuisce i punteggi alle offerte economiche dei concorrenti ammessi sulla base della formula indicata nella documentazione di gara e procede al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- formula quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e individua l'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo.

Valutata la necessità a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, delle linee guida n. 5 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del Bando-tipo n. 1 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, che incidono ulteriormente sulle gestione delle procedure di gara, di fornire nuove indicazioni alle strutture regionali sui criteri da osservare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti dall'Albo a gestione ANAC (art. 77, c. 3 e art. 78), "*fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*";

- l'art. 8, comma 7, della legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" ha ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge sopra citata;

- alla luce del quadro normativo così delineato è quindi prorogata l'individuazione dei commissari secondo le modalità di cui all'art. 216, c. 12, Codice che recita: "*Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*";

- tra i criteri previsti all'interno della citata D.G.R. n. 790 dell'11 luglio 2016, per quanto concerne la composizione delle commissioni, è incluso, tra gli altri, anche il seguente: "*i componenti sono selezionati tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale; il presidente è individuato tra il personale dirigente*";

- la predetta disposizione, nel lungo periodo, per quanto sopra esposto, possa risultare eccessivamente limitante e non funzionale considerato, inoltre, che i componenti della commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che la selezione deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. Non sempre è possibile selezionare, tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale, professionalità in possesso dei requisiti sopra indicati.

Per i predetti motivi, si propone alla Giunta regionale:

- di revocare, conseguentemente, le delibere di Giunta regionale n. 790 dell'11 luglio 2017 e n. 173 del 26 febbraio 2018;

- di definire i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che costituiscono disciplina transitoria in attesa del completamento degli atti attuativi del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e dell'istituzione e funzionamento dell'albo dei commissari di cui all'art. 78 del decreto sopra citato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa opportuno sottoporre all'attenzione della Giunta regionale, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016, la necessità di individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici interne, che, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del decreto sopra citato, "*devono essere preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*".

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l'assunzione di un atto finalizzato a:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2020, n. 923.

**Attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Esercizio a livello regionale delle competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Individuazione della struttura regionale per l'esercizio delle competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore."** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";

Visto la legge regionale n. 11/2015 e sue ss.mm.;

Visto il decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 83/2019;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*Per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1. Preso atto dell'attuale assetto organizzativo, di organizzare, in questa prima fase propedeutica, l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore lasciando inalterato l'assetto e l'organigramma regionale, e quindi che lo stesso sia composto da funzioni così ripartite:

- Competono alla Direzione Salute e welfare - *Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore* la gestione delle procedure di applicazione della L.R. n. 11/2015 in materia di Associazionismo di promozione sociale, nonché, per la parte di propria competenza, le attività di controllo esercitabili sugli enti del terzo settore (art. 93 D.Lgs. n. 117/17);

- Competono alla Direzione Risorse, programmazione, cultura e turismo - *Servizio Segreteria di Giunta, attività legislativa, BUR, Società Partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni* Gestione le procedure di applicazione della L.R. n. 11/2015 in materia di Organizzazioni di Volontariato e della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato come da regolamento regionale 2/2001, nonché per la parte di propria competenza le attività di controllo esercitabili sugli enti del terzo settore (art. 93 D.Lgs. n. 117/17);

2. Di stabilire, inoltre, che le competenze relative alla proposta di utilizzo della quota assegnata all'Umbria del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72) siano affidate alla Direzione Salute e welfare - *Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore*;

3. Di incaricare il *dirigente del Servizio programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore in collaborazione con il dirigente del Servizio Segreteria di Giunta, attività legislativa, BUR, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni* di predisporre una proposta di un programma di lavoro operativo e di un modello funzionale agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 117/17 e s.m.d. del Codice del terzo settore sia nella fase attuale che di sviluppo futuro, ivi inclusa la proposta di destinazione delle risorse sopracitate già iscritte nel bilancio della Direzione Salute e welfare;

4. Di riservarsi, una volta a regime, di procedere ad una valutazione del modello disegnato per l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore ed effettuare gli eventuali ed opportuni aggiustamenti organizzativi;

5. Di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente  
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Individuazione della struttura regionale per l'esercizio delle competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore.**

La Legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha riformato il Terzo settore definendolo come "il complesso degli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione al principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".

In attuazione della legge delega sono stati riformati l'istituto del cinque per mille (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111), quale strumento tipico di finanziamento del terzo settore, il servizio civile nazionale (D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40) e il diritto del terzo settore, contenuto in due decreti legislativi e precisamente il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, così come modificato dal D.Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, in tema di impresa sociale e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. recante il "Codice del terzo settore", (di seguito anche "Codice" o "CTS").

La funzione attribuita al Codice è stata quella di riordinare, semplificare e rivedere in modo organico, coerente e sistematico le disposizioni vigenti in materia di enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, così da garantire e favorire il più ampio esercizio del diritto di associazione e in modo da sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune.

Nel definire gli enti del terzo settore, il Codice ne condiziona la qualifica (Odv, APS, ed Ets) all'onere di iscrizione al **Registro unico nazionale del terzo settore**, al fine di poter godere dei benefici connessi e di accedere agli incentivi previsti, diversamente da quanto accadeva prima della riforma, dove, la tendenza degli Enti era di qualificarsi "di fatto" come organizzazioni di volontariato o promozione sociale o, più genericamente, come ente del terzo settore, senza adempiere all'onere di iscrizione ad uno dei Registri istituiti dal legislatore statale o regionale.

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 117/17 il Registro unico nazionale del terzo settore (**di seguito Runts**) è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ma operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma che, a tal fine individua la struttura competente indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Trattasi di un Registro composto di sette sezioni: organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, Reti associative, Società di mutuo soccorso e altri Enti del terzo settore. Fatta eccezione per le Imprese sociali e le cooperative sociali la cui iscrizione al Runts è soddisfatta attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Imprese, le altre tipologie saranno gestite dall'Ufficio regionale sopra richiamato.

Ad oggi tale Registro non è ancora operativo e pertanto continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri attualmente previsti dalle normative di settore: le Onlus, di competenza dell'Amministrazione finanziaria (D.Lgs. n. 460/97), il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (istituito ai sensi della Testo unico Sanità e servizi sociali, L.R. n. 11/2015 e ss.mm agli articoli 369-386), con un numero di circa 620 associazioni iscritte e il Registro regionale della promozione sociale (istituito ai sensi Testo unico Sanità e servizi sociali, L.R. n. 11/2015 e ss.mm agli articoli 387-396) con un numero di circa 680 associazioni iscritte,

Dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni, sancito all'unanimità il 10 settembre 2020, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha firmato, in data 16 settembre 2020, il decreto attuativo del Registro unico nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

L'iter di approvazione prevede ora la trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Entro sei mesi il Registro dovrà essere operativo; esso costituirà lo strumento capace di garantire l'uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale ed al contempo la trasparenza del Terzo settore, grazie alla pubblicità dei dati e dei documenti in esso presenti che saranno accessibili telematicamente a tutti i cittadini.

Il Codice del terzo settore, oltre alle competenze strettamente connesse alla gestione operativa del Runts e alla trasmigrazione dei Registri esistenti, ne conferisce anche di nuove, in particolare:

- la gestione di un finanziamento annuo a sostegno dello svolgimento di attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (in attuazione di Accordi di programma stipulati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);

- attività di controllo finalizzate ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Runts, l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché il corretto impiego delle risorse pubbliche e finanziarie, ivi incluso il corretto utilizzo di beni immobili o strumentali, attribuiti agli enti del terzo settore.

Attualmente:

- la gestione delle procedure di applicazione della L.R. n. 11/2015 in materia di Associazionismo di promozione sociale è affidata alla Direzione Salute e welfare - Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore (cui è affidata anche la gestione delle procedure di applicazione della

L.R. 11/2015 in materia di cooperazione sociale);

- la gestione delle procedure di applicazione della L.R. n. 11/2015 in materia di Organizzazioni di Volontariato è affidata alla Direzione Risorse, programmazione, cultura e turismo - Servizio Segreteria di Giunta, attività legislativa, BUR, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni come anche il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato determinato dall'iscrizione nell'apposito Registro regionale di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato secondo il D.P.R. n. 361/2000 e il regolamento regionale n. 2/2001.

Alla Direzione Salute e welfare, in particolare al Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore sono già assegnate le competenze in merito alle politiche per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo del terzo settore (cooperazione, associazionismo di promozione sociale, volontariato): dal 2017 infatti programma e gestisce gli Accordi di programma stipulati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il relativo circuito finanziario.

Al fine di rendere effettiva l'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore è necessario dar corso agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 117/17 e s.m.d., dando precedenza a quelli che consentiranno l'avvio e la gestione del Runts attraverso i Registri regionali del volontariato e della promozione sociale ed anche il Registro regionale di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato per il riconoscimento della personalità giuridica.

Con il presente provvedimento, si propone, pertanto, che, in questa prima fase, preso atto dell'attuale assetto organizzativo, l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore svolga le sue funzioni così ripartite:

a) in termini di gestione del Registro medesimo (art. 45 e segg. D.Lgs. n. 117/17)

- competono alla Direzione Salute e welfare-Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore la gestione delle procedure di applicazione della L.R. n. 11/2015 in materia di Associazionismo di promozione sociale, nonché, per la parte di propria competenza, le attività di controllo esercitabili sugli enti del terzo settore (art. 93 D.Lgs. 117/17);

- competono alla Direzione Risorse, programmazione, cultura e turismo - Servizio Segreteria di Giunta, attività legislativa, BUR, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni Gestione le procedure di applicazione della L.R. n. 11/2015 in materia di Organizzazioni di Volontariato e della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato come da regolamento regionale 2/2001, nonché per la parte di propria competenza le attività di controllo esercitabili sugli enti del terzo settore (art. 93 D.Lgs. n. 117/17)

Si propone, inoltre, che le competenze relative alla proposta di utilizzo della quota assegnata all'Umbria del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72) siano affidate alla Direzione Salute e welfare - Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore

L'articolo 53 del D.Lgs. n. 117/2017 recante "Funzionamento del Registro" stabilisce che:

- le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto firmato il 16 settembre 2020 disciplinino i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

- le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono finalizzate alla l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività procedurali e di controllo di cui all'articolo 93, comma 3 (anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni).

In attuazione del D.M. n.83/2019, registrato dalla Corte dei conti in data 20 agosto 2019, al n. 2915 adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 3 luglio 2019 (repertorio n. 114/CSR), è stato disposto in data 23 e 24 aprile 2020, il trasferimento delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle Amministrazioni regionali /Province autonome per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 53, comma 3 del D.Lgs. n.117/2017.

Dette risorse per la Regione Umbria ammontano a **€ 592.989,00** e dovranno essere utilizzabili per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 1, comma 2 del menzionato decreto (in ossequio al sopracitato articolo 53 del D.Lgs. n. 117/2017) e che, di seguito, si riassumono:

A. Istituzione e avvio dell'Ufficio regionale del RUNTS

B. Gestione del RUNTS

C. Attività di controllo sugli ETS e in particolare

- Sistema informativo
- Rilevazione fabbisogni formativi del personale addetto all'Ufficio regionale RUNTYS
- Avvio procedure verifiche sussistenza requisiti per iscrizione al RUNTS degli enti già iscritti ai registri regionali.

In considerazione quindi della complessità della materia, dello scenario di evoluzione e di sviluppo degli enti del terzo settore, sia in termini numerici sia di tipologia che di valore aggiunto nel sistema del welfare regionale, della gestione delle risorse necessarie per rendere operativo il Runts e dei relativi controlli, come da comunicazione ministeriale del 20 aprile 2020, si propone altresì di demandare al dirigente del Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore in collaborazione con il dirigente del Servizio Segreteria di Giunta, attività legislativa, BUR, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni la proposta alla Giunta regionale di un programma di lavoro operativo e un modello funzionale agli adempimenti

richiesti dal D.Lgs. n. 117/17 e s.m.d. del Codice del terzo settore sia nella fase attuale che di sviluppo futuro ivi inclusa la destinazione e l'impegno delle risorse sopracitate già iscritte nel bilancio della Direzione Salute e welfare.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*



**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2020, n. 9134.

**Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Legge regionale n. 28/2001 - anno 2020 - Interventi Comparto Forestale - Interventi di diradamenti fustaia/perticaia di latifoglie/resinose - Interventi in loc. Valle dell'Anello - Comune di Stroncone". Proponente: Agenzia Forestale dell'Umbria - Comparto 4 - Terni.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 179 del 4 marzo 2013;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Vista l'istanza del Responsabile Unico del Procedimento Duca Antonio, acquisita agli atti dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica con PEC prot. n. 113494/2020 e successive integrazioni acquisite agli atti con PEC prot. n. 173030/2020 per gli interventi "Legge regionale n. 28/2001 - anno 2020 - Interventi Comparto Forestale - Interventi di diradamenti fustaia/perticaia di latifoglie/resinose - Interventi in loc. Valle dell'Anello - Comune di Stroncone";

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Foglio n. 45 del comune di Stroncone all'interno del sito Natura 2000 ZSC IT 5220021 "Piani di Ruschio";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, una Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie per i quali il sito è stato individuato a condizione che siano rispettati i divieti relativi alle Misure di Conservazione contenute nel Piano di Gestione del sito:

- divieto di taglio di particolari specie: tasso, agrifoglio, bosso, tiglio, faggio, farnia, rovere, ontano, alloro e tiglio nell'habitat 9210\* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;

- divieto assoluto di taglio di boschi d'alto fusto nell'habitat 9210\* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;

e inoltre a condizione che:

- tutti i mezzi impiegati per l'utilizzazione nonché quelli per l'accesso alle aree di intervento siano dotati di ruote gommate;

- gli interventi vengano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna che va dall'1 aprile al 31 luglio;

2. di disporre che copia conforme della presente venga notificata:

a) al soggetto proponente Agenzia Regionale Forestale dell'Umbria - Comparto 4 - Terni - agenzia regionale forestale umbra@legalmail.it;

b) al Comune di Stroncone - comune.stroncone@postacert.umbria.it;

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

3. la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici;

4. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 14 ottobre 2020

*Il dirigente*  
FRANCESCO GROHMANN

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2020, n. 9136.

**Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Interventi di naturalizzazione proposti nell'ambito del PSR dell'Umbria 2014-2020 - Misura 4.4.1." - Università degli Uomini Originari di Costacciaro.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";  
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;  
Visto l'art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;  
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;  
Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;  
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;  
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;  
Vista la D.G.R. n. 210 del 27 febbraio 2012;  
Vista la D.G.R. n. 211 del 27 febbraio 2012;  
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";  
Vista l'istanza del dott. Fabrizio Ranaldi, in qualità di tecnico incaricato dall'Università degli Uomini Originari di Costacciaro, acquisita agli atti con prot. n. 101603-2020 per "Interventi di naturalizzazione proposti nell'ambito del PSR dell'Umbria 2014-2020 Misura 4.4.1.";  
Vista la documentazione integrativa acquisita agli atti con Pec Prot. n. 140716-202;  
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Costacciaro, all'interno dei siti Natura 2000 ZPS IT 5210007 "Valle delle Prigioni" e ZPS IT 5210008 "Valle del Rio Freddo";  
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato, a condizione che:

- la fascia ecotonale rappresentata dal mantello del bosco venga preservata per una profondità di almeno 5 metri lungo l'intero perimetro dell'area di intervento;
- le operazioni di taglio, eseguite comunque senza l'utilizzo a mano, devono evitare la trinciatura e prevedere il contestuale allontanamento del materiale vegetale di risulta che dovrà essere e smaltito secondo la normativa vigente;
- la ricostituzione delle aree di prateria potrà essere eseguita esclusivamente con la tecnica di ingegneria naturalistica della semina a spaglio con fiorume autoctono, prelevato in loco o in zone limitrofe da formazioni erbacee con caratteristiche stagionali simili a quelle di intervento. La raccolta del fiorume dovrà essere effettuata tra giugno e luglio e tra settembre e ottobre in modo da reperire specie a fioritura precoce e tardiva;

- non vengano in nessun modo impiegate miscele di semi disponibili sul mercato e comunque materiale di provenienza alloctona o incerta;
  - gli interventi vengano eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, 1 aprile - 31 luglio;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
- a) al soggetto proponente Università degli Uomini Originari di Costacciaro c/o Studio Ranaldi Fabrizio - [f.ranaldi@epap.conafpec.it](mailto:f.ranaldi@epap.conafpec.it) ;
  - b) Comune di Costacciaro - [comune.costacciaro@postacert.umbria.it](mailto:comune.costacciaro@postacert.umbria.it) ;
  - c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - [fpg43609@pec.carabinieri.it](mailto:fpg43609@pec.carabinieri.it);
3. la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 14 ottobre 2020

*Il dirigente*  
FRANCESCO GROHMANN

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2020, n. **9148**.

**Presa d'atto del verbale degli esami finali dei corsi di formazione specifica in medicina generale, triennio 2016/2019, sessione straordinaria del 4 settembre 2020.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 che, in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, stabilisce che per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

Visto il D.M. Salute 7 marzo 2006, modificato dai DD.M. Salute 28 agosto 2014 e 7 giugno 2017, per la disciplina unitaria del sistema;

Vista la D.D. n. 2776 del 12 aprile 2016 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Umbria, triennio 2016/2019;

Vista la D.G.R. n. 1119 del 21 ottobre 2019 con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.i.m., la Commissione giudicatrice;

Preso atto della istanza presentata dalla dott.ssa Elisa Brecciaroli - tirocinante del corso di formazione in oggetto, il cui percorso formativo si è concluso in data 14 agosto 2020, avendo usufruito di periodi di sospensione, ai sensi della normativa vigente - con la quale la dottoressa ha chiesto di sostenere il colloquio finale entro il 15 settembre 2020, in modo da poter partecipare all'avviso per l'assegnazione delle zone carenti e di incarichi convenzionali;

Preso atto, altresì, che la Commissione tecnico scientifica dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nella riunione del 5 marzo 2020, ha approvato la richiesta e che sono state acquisite le disponibilità dei componenti della Commissione giudicatrice di cui alla D.G.R. n. 1119/2019 sopra richiamata, per lo svolgimento del colloquio finale, in sessione straordinaria, per la data del 4 settembre 2020;

Preso atto che, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono state emanate diverse norme recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica medesima, tra le quali la possibilità di effettuare esami in modalità telematica, così come stabilito alla lettera g), comma 1 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2020;

Accertato che il 4 settembre 2020, presso il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, si è svolto il colloquio finale, sessione straordinaria, della dott.ssa Brecciaroli, come sopra riportato, con modalità "Conference call", per ottemperare alle misure di contrasto e prevenzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Visto il verbale dell'esame finale di cui trattasi acquisito al prot. n. 173799 del 6 ottobre 2020 e conservato agli atti di ufficio, ai sensi dell'art. 26 del regolamento della Giunta regionale, presso il Servizio "Amministrativo e risorse umane *del S.S.R.*", dal quale si evince che la tirocinante ha superato il colloquio finale acquisendo il diploma di formazione specifica in medicina generale;

Ritenuto di dover prendere atto del verbale degli esami finali svolti in data 4 settembre 2020;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto che, in data 4 settembre 2020, si è svolta la sessione straordinaria di esami finali, in modalità "Conference call", come stabilito alla lettera g), comma 1 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, per la dott.ssa Elisa Brecciaroli, medico tirocinante del corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2016/2019, che ha usufruito dei periodi di sospensione ai sensi della normativa vigente;

2. di prendere atto del verbale di esame finale, trasmesso in data 6 ottobre 2020 ed acquisito al prot.n. 173799/2020, conservato agli atti del Servizio "*Amministrative e risorse umane del S.S.R.*";

3. di prendere, altresì, atto che la dott.ssa Elisa Brecciaroli ha acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale;

4. di trasmettere il presente atto al Ministero della Salute ed al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e alla dott.ssa Brecciaroli;

5. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito istituzionale - sezione Salute;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 14 ottobre 2020

*Il dirigente*  
LUCA CONTI

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 ottobre 2020, n. **9172**.

**Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, artt. 65 e 66 relativi alla registrazione degli operatori professionali nel RUOP. Prima registrazione per attività di esportazione ditta: Talenti s.r.l. sita in strada Amerina Km 4,5 Amelia (TR) P.I. 01275500559 codice IT-10-0302.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005: "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020 con cui viene nominata dirigente del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari la dr.ssa Giovanna Saltalamacchia;

Visto il Reg. (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016: relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante nel territorio dell'Unione europea, che modifica le Direttive 2000/29 e 2002/89 recepite con il D.Lgs. n. 214/05;

Visto il Reg. (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 relativo alle condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031, che di fatto elenca tutti gli organismi nocivi per le piante;

Vista la richiesta prot. n. 0175808 dell'8 ottobre 2020 di registrazione da parte della sig. Fabrizio Cameli nato il 9 novembre 60, in quanto titolare e legale rappresentante della ditta Talenti s.r.l. P.I. 01275500559 con sede legale ad Amelia (TR) strada Amerina Km 4,5 CAP 05022, per l'attività di esportazione;

Verificata la completezza della documentazione presentata;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare la registrazione della ditta **Talenti s.r.l.** P.I. 01275500559 con sede legale e centro aziendale ad Amelia (TR) strada Amerina Km 4,5 CAP 05022, al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della Regione Umbria, con il numero IT-10-0302 per le seguenti tipologie di attività:

— esportazione;

2. di specificare che l'autorizzazione di cui sopra è riferita ai Centri Aziendali di seguito specificati:

centro aziendale	sito di prod.e	ubicazione	comune	provincia	foglio	particella	attività	Note
TR0001	Sede legale e opificio	Strada Amerina Km 45	Amelia	TR	73	100	Sito di produzione	esportatore

3. di notificare alla ditta le risultanze del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

5. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 15 ottobre 2020

*Il dirigente*  
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 ottobre 2020, n. **9191**.

**Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 - "Ristrutturazione di viale Garibaldi, Castiglione del Lago (PG)" relativo al Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - tipo di intervento 7.2.1. Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie". Proponente: Comune di Castiglione del Lago.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. e i.;

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n.1;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 92 del 6 febbraio 2012;

Vista la D.G.R. n. 1033 del 3 settembre 2012;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Viste l'istanza dell'architetto Mauro Marinelli, in qualità di funzionario del Comune di Castiglione del Lago, acquisita agli atti con Pec prot. n. 147946-2020 per "Ristrutturazione di viale Garibaldi, Castiglione del Lago (PG)" relativo al Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - tipo di intervento 7.2.1. Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie";

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono all'interno del comune di Castiglione del Lago e interessano i siti Natura 2000 ZSC IT 5210018 "Lago Trasimeno" e ZPS IT5210070 "Lago Trasimeno";

Considerato che con il presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi, sugli *habitat* e sulle specie per i quali i siti sono stati individuati, a condizione che come riportato nello studio di incidenza trasmesso:

- ad ultimazione delle opere si dovrà procedere a ripulire l'area di cantiere trasportando a discarica tutti i rifiuti residui presenti;

- il materiale di risulta derivante dalle fasi di cantiere dovrà essere rimosso immediatamente e stoccato in adeguata collocazione, mai in zone prossime alla sponda lacustre;

- il materiale vegetale non dovrà essere accumulato a bordo strada, ma immediatamente raccolto e trasportato in discariche autorizzate per evitare fenomeni di nitrificazione del suolo;

- i corpi illuminanti utilizzati dovranno essere LED a luce bianca caldi, con temperatura di colore inferiore o uguale a 3000° Kelvin, vanno escluse luci fredde che emettono nello spettro del blu e dell'ultravioletto a lunghezza d'onda corta. I corpi illuminanti dovranno essere dotati di appositi dispositivi che permettano la modulazione dell'intensità luminosa;

- la messa a dimora di specie vegetali dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di specie autoctone o indigene (*Tilia platyphyllos*). Le piante selezionate dovranno essere di adeguate dimensioni, tali da poter sostituire in maniera appropriata gli individui arborei eliminati;

- gli interventi dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna 1 aprile - 31 luglio;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al soggetto proponente Comune di Castiglione del Lago - [comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it](mailto:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it);

b) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - [fpg43609@pec.carabinieri.it](mailto:fpg43609@pec.carabinieri.it);

3. la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica - venatoria;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 15 ottobre 2020

*Il dirigente*

FRANCESCO GROHMANN

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 ottobre 2020, n. 9192.

**Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Progetto per il miglioramento di Piste forestali principali site in vocabolo Pomario nel comune di Piegaro" - Proponente soc. Agricola Pomario srl.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 136 del 17 febbraio 2014;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Vista l'istanza di Spalletti Trivelli Giangiaco, in qualità di legale rappresentante della soc. Agricola Pomario srl, acquisita agli atti con prot. n. 191438-2019 e successive integrazioni prot. n. 166815-2020 per il "Progetto per il miglioramento di Piste forestali principali site in vocabolo Pomario nel comune di Piegaro";

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Piegaro, all'interno del sito Natura 2000 ZSC IT5210040 "Boschi dell'Alta Valle del Nestore";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, una Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato a condizione che come riportato nella Relazione di incidenza integrativa:

- non vengano apportate modifiche all'attuale tracciato, non siano effettuati allargamenti della sede stradale, né modifica dei profili e dei percorsi ;

- non vengano effettuati tagli all'interno degli habitat presenti;

e a condizione che:

- non vengano manomesse cavità ipogee né chiusi eventuali ingressi ai bordi della strada;
- i mezzi di cantiere vengano fatti transitare esclusivamente all'interno dei tracciati esistenti;
- gli interventi siano realizzati al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna 1 aprile - 31 luglio;
- gli interventi vengano eseguiti esclusivamente su strade e piste esistenti e ben individuate;
- le aree di cantiere vengano poste al di fuori degli habitat presenti;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al soggetto proponente Spalletti Trivelli Giangiaco- Soc. Agricola Pomario srl - c/o Studio Tecnico Matteo Sordi - m.sordi@epap.conafpec.it;

b) Comune di Piegaro - comune.piegaro@postacert.umbria.it;

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica - venatoria;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 15 ottobre 2020

*Il dirigente*  
FRANCESCO GROHMANN

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, FINANZA D'IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 ottobre 2020, n. 9197.

**POR FESR 2014-2020. Asse III, Azione 3.3.1. Avviso pubblico internazionalizzazione delle imprese e professionisti anno 2019. Proroga al 31 dicembre 2021 delle attività di internazionalizzazione di tutti i progetti ammessi.**

*Omissis*

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di modificare l'art. 23, comma 2, dell'avviso pubblico internazionalizzazione delle imprese e professionisti - anno 2019 e di consentire, pertanto, la proroga d'ufficio delle attività di progetto al 31 dicembre 2021, fermo restando tempi e modi di inserimento nella piattaforma SMG dei documenti di spesa relativi alla rendicontazione a saldo;

2. di pubblicare il presente atto nel canale bandi del sito internet della Regione Umbria;
3. di pubblicare per estratto la presente determinazione dirigenziale nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
4. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 15 ottobre 2020

*Il dirigente*  
FRANCO BILLI

---

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 ottobre 2020, n. 9317.

**Società BEEFOOD s.r.l. - Stabilimento sito in strada di Piedimonte n. 2 nel comune di Acquasparta. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8872 del 31 agosto 2018 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-novies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.**

*Omissis*

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di aggiornare le condizioni e prescrizioni del Rapporto Istruttorio allegato alla D.D. n. 8872 del 31 agosto 2018 aggiornato con D.D. n. 7624 del 31 agosto 2020, come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di precisare che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 8872 del 31 agosto 2018 e al presente atto di aggiornamento;

3. di precisare che l'installazione è soggetta a riesame ai sensi dall'art. 29-octies, del D.Lgs. n. 152/2006, con le modalità e i tempi dallo stesso previsti;

4. di stabilire che il Gestore è tenuto, entro 15 giorni dalla data del presente atto, al pagamento della tariffa relativa all'istruttoria per modifica non sostanziale AIA. Il calcolo della tariffa dovrà essere eseguito attraverso il portale di calcolo al seguente link: <https://oneri.regione.umbria.it/OneriAmbientali/aia.xhtml>.

Il versamento dell'importo calcolato attraverso il link sopra indicato, potrà essere eseguito direttamente nel portale di calcolo digitando il tasto PAGA, oppure attraverso la piattaforma PAGOUMBRIA, disponibile al seguente link: <https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/elencoTributi.jsf>, alla voce: *Tariffa istruttoria per rilascio AIA* e seguendo le indicazioni richieste dal format di pagamento. L'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere inviata allo Scrivente Servizio, tramite e-mail all'indirizzo [lbreglia@regione.umbria.it](mailto:lbreglia@regione.umbria.it), entro 7 gg dal pagamento;

5. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente atto alla società BEEFOOD s.r.l., all'ARPA Umbria, al Comune di Acquasparta, all'AUSL Umbria 2;

6. di disporre la pubblicazione del presente Atto, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro i termini di legge;

9. che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 20 ottobre 2020

*Il dirigente*  
ANDREA MONSIGNORI

---

ALLEGATI

*Omissis*



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 ottobre 2020, n. 9530.

**D.G.R. n. 915/2020. Avviso pubblico finalizzato all’inserimento nell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigenico per SARS-CoV-2. Approvazione.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Considerata la D.G.R. 5 febbraio 2020, n. 54, recante “*CORONAVIRUS (2019-nCoV): Costituzione Task force Regione Umbria*”, con cui la Giunta regionale ha disposto la costituzione di una Task force regionale, coordinata dal direttore regionale alla Salute e welfare, dott. Claudio Dario;

Considerata la D.G.R. 26 febbraio 2020, n. 126, recante “*D.G.R. n. 1037/2016. Emergenza Nazionale CORONAVIRUS (2019-nCoV). Adempimenti regionali e istituzione del Centro Operativo Regionale (COR) presso il CRPC di Foligno*”, con cui la Giunta regionale ha stabilito di avvalersi del Centro Operativo Regionale, per la gestione dello stato di emergenza dichiarato in data 31 gennaio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, determinando - per quanto riguarda l'emergenza sanitaria le funzioni di competenza regionale - tra cui la n. 3, avente ad oggetto “Assistenza alla Popolazione, sanità ed assistenza sociale e veterinaria”, la cui responsabilità è stata riconosciuta in capo al dott. Claudio Dario, in quanto Referente Sanitario regionale per le emergenze;

Considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8-9-11 marzo 2020, volti a dettare le misure di attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “*Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Considerato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CoVID-19*”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (G.U. n. 108 del 27 aprile 2020), con cui sono state individuate le misure per il contenimento dell'emergenza CoVID-19 della cosiddetta “fase due”;

Richiamate le circolari del Ministero della Salute n. 11715/2020, n. 15279/2020, n. 18584/2020 e n. 21463/2020;

Richiamata la circolare Ministero della Salute “*Covid-19: test di screening e diagnostici*” del 9 maggio 2020;

Richiamato il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoVID-19*”;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Richiamato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia; nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da CoVID-19*”;

Richiamato il D.P.C.M. 11 giugno 2020;

Richiamato il D.P.C.M. 7 agosto 2020;

Richiamate le Ordinanze della Presidente della Giunta regionale nn. 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 42/2020, 47/2020, 48/2020, 55/2020;

Richiamata l’Ordinanza del ministro della Salute del 12 agosto 2020;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*”;

Richiamata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020 “*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria*”;

Richiamato il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Richiamata la circolare de Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, n. 32850;

Vista la D.G.R. n. 565 del 9 luglio 2020 “*Disposizioni per l’esecuzione dei test sierologici per COVID-19 nei laboratori privati*” e “*Indicazioni per l’esecuzione dei test sierologici per SARS-CoV-2 in ambito lavorativo*”: approvazione”;

Vista la D.G.R. n. 571 del 9 luglio 2020 “*Estensione ai laboratori privati accreditati del test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con metodica rRT-PCR su tampone oro/rino-faringeo*”;

Vista la D.G.R. n. 786 del 2 settembre 2020 “*Test molecolare SARS-Cov-2 presso i laboratori privati: integrazione*”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2020, n. 915. (Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strutture private: aggiornamento);

Considerato che la citata D.G.R. n. 915/2020 dispone, tra l'altro:

“3) di dare mandato al dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinarie e sicurezza alimentare di predisporre i successivi atti necessari a garantire il pieno funzionamento dell'elenco regionale di cui al punto 2, ivi compresa la procedura di evidenza pubblica finalizzata all'inserimento nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigene;

4) di stabilire che l'elenco regionale verrà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina Emergenza Coronavirus, sezione salute;

5) di stabilire che il costo del test antigene su tampone oro/rino-faringeo eseguito presso i laboratori privati/punti prelievo sia a totale carico del cittadino, con tariffa da stabilire previo accordo tra Regione Umbria e Associazioni di categoria;

6) di stabilire che i Laboratori e i Punti Prelievo debbano garantire il rigoroso rispetto di quanto previsto dal presente atto, compresi gli obblighi di comunicazione dei risultati dei test molecolari e antigenici;

7) di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto determinerà l'attivazione del procedimento di diffida, così come stabilito al punto 4 della D.G.R. n. 786/2020”;

Considerato l'accordo con le associazioni di categoria, acquisito in via informale per motivi di necessità ed urgenza, in data 26 ottobre 2020, e relativo alla tariffa consigliata per l'esecuzione del test antigene;

Visto il regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;

Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica del 2 luglio 2002 (Direttiva sull'attività d'ispezione);

Richiamato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, General Data Protection Regulation);

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare l'avviso pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigene per SARS-CoV-2, allegato 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la modulistica correlata all'avviso pubblico di cui al punto 1), allegato 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che il costo del test antigene su tampone oro/rino-faringeo eseguito presso i laboratori privati/punti prelievo è a totale carico del cittadino, con tariffa consigliata di importo pari ad euro ventotto/00;

4. di dare atto che l'Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigene per SARS-CoV-2 verrà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina Emergenza Coronavirus, sezione salute;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;

7. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria - Canale Trasparenza - ai sensi dell'art. 26 c. 1 del D.Lgs. n. 33/13;

8. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione ai sensi dell'art. 26 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013.

Perugia, li 26 ottobre 2020

*Il dirigente*  
ANGELO CERQUIGLINI



## Regione Umbria

Giunta Regionale

### AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO IL TEST ANTIGENE PER SARS-CoV-2

Il Dirigente del *Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare*, in attuazione della DGR n. 915 del 14/10/2020, rende noto che la Regione Umbria intende procedere all'inserimento nell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigenico per SARS-CoV-2 (di seguito "Elenco regionale").

#### 1. OGGETTO DELL'AVVISO

Accanto al test molecolare e ai test sierologici per l'individuazione del SARS-CoV-2, oggi sono disponibili i test antigenici, che si basano su una metodica di laboratorio (diversa dalla rRT-PCR) che rileva la presenza di componenti (antigeni) del virus su campioni respiratori.

I tempi di risposta sono brevi (15-30 minuti) e quindi tali test possono essere utili per lo screening della popolazione ad es. in ambito scolastico, come indicato dalla circolare del Ministero della Salute prot. 0031400 del 29 settembre 2020 (*Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico*). Detta circolare sottolinea, inoltre, che, data la possibilità di falso positivi, i risultati positivi al test antigenico devono essere confermati con il test molecolare.

Nella attuale fase epidemica è opportuno favorire un uso ancora più esteso della diagnostica per COVID rivolta alle categorie di soggetti che non rientrano nell'ambito della casistica che viene presa in carico dal SSR, al fine di identificare soggetti asintomatici che possono veicolare il virus.

In tale contesto è ancor più importante che i Laboratori privati e i Punti Prelievo, che rivestono un ruolo nella tutela della salute pubblica, debbano:

- garantire i più elevati livelli di qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, con particolare riguardo al rispetto delle buone pratiche di laboratorio durante il prelievo del campione (in particolare la formazione del personale dedicato e la fornitura e corretto utilizzo di adeguati DPI) al fine di evitare contaminazioni o inquinamenti che potrebbero pregiudicare l'esito di uno o più test;
- alimentare i flussi informativi regionali;
- non interferire o sovrapporsi ai percorsi già stabiliti per le categorie prese in carico dalla sanità pubblica.

I laboratori privati e i punti prelievo, che intendono effettuare il test antigenico devono:

- essere inseriti in un elenco regionale, nel caso facciano la refertazione del test;
- garantire che la refertazione sia effettuata esclusivamente da personale abilitato; in assenza di tale personale la refertazione deve essere affidata ad un Laboratorio che abbia tale figura professionale;
- garantire il rispetto delle raccomandazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2020 "Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19", per ciò che riguarda il prelievo del campione biologico attraverso tampone oro/rinofaringeo, l'etichettatura, la conservazione e le modalità di confezionamento e spedizione;
- rispettare quanto previsto nelle "DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENE PER SARS-COV-2 SU TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO" (allegato 2 alla DGR 915/2020) e in particolare, al fine di evitare possibili interferenze nei percorsi di tutela della salute pubblica, devono effettuare un attento triage, al fine di escludere dall'effettuazione del tampone i soggetti che rientrano nelle categorie che devono essere prese in carico dalla sanità pubblica.

#### 2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti privati che sono in possesso di:  
uno dei REQUISITI GENERALI di seguito elencati:

- 1) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti, autorizzate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento regionale 02/08/2017, n. 6;

- 2) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, autorizzate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del R.R. 6/2017;
- 3) ambulatori (laboratori), autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento regionale 02/08/2017, n. 6;
- 4) ambulatori medici, non ricompresi nell'art. 1 comma 2 lettera c) punto 1) del R.R. 6/2017, autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera a) del R.R. 6/2017;
- 5) studi medici, singoli o associati, autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera b) del R.R. 6/2017.

il seguente REQUISITO SPECIFICO:

- 1) capacità di effettuare la refertazione dell'esame esclusivamente da parte di personale abilitato (medico o biologo).

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Avviso è aperto e permanente e consente la presentazione della domanda in ogni momento, senza scadenze. La domanda può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria del presente Avviso.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della firma), contenente la documentazione necessaria e munita di apposita marca da bollo (per l'importo complessivo di 16,00 Euro), deve essere indirizzata alla Regione Umbria, Direzione regionale Salute e Welfare, *Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare*, Palazzo Broletto, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), esclusivamente all'indirizzo

**[direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)**

Si raccomanda di specificare nell'oggetto della PEC il riferimento al presente Avviso:

**#AVV#TESTANTIGENE#DENOMINAZIONE STRUTTURA#**

Esempio di compilazione da parte del "Laboratorio Analisi Grifo Srl":

**#AVV#TESTANTIGENE#LABORATORIOANALISIGRIFOSRL#**

Ogni altra modalità di invio delle domande e della relativa documentazione non sarà ritenuta valida, con conseguente inammissibilità dei candidati alla procedura.

La domanda e i relativi allegati dovranno essere scansionati e inviati esclusivamente nel formato PDF, inserendo tutti i documenti in un unico file di massimo 20 MB. La domanda e i documenti non possono essere inviati con file archivio .zip, .rar, etc. In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100 dpi.

La Regione Umbria declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC e non leggibili dal Sistema di Protocollo Informatico.

Qualora il sistema rifiuti la PEC, rilasciando al mittente un "Avviso di Mancata Consegna", il candidato potrà inviare la domanda, con i relativi allegati, unitamente alla ricevuta di mancata consegna, secondo le modalità di seguito indicate:

- 1) consegnata a mano al Front Office della Giunta regionale (situato al piano terra della sede regionale presso Palazzo Broletto, Via Mario Angeloni 61, Perugia), aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e il venerdì solo mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda farà fede la data apposta dall'Ufficio protocollo come ricevuta;
- 2) tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: *Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare*, Direzione regionale Salute e Welfare, Palazzo Broletto, Via Mario Angeloni 61, Perugia. Ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data di ricevimento

apposta da parte dell'Ufficio protocollo della Giunta regionale. Si precisa che non farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, pertanto saranno considerate irricevibili le istanze pervenute successivamente al termine per la presentazione delle candidature, ancorché spedite prima del termine indicato dall'avviso.

In entrambi i casi sopra riportati, il candidato dovrà inserire la documentazione necessaria all'interno di un plico sigillato che dovrà riportare esternamente la seguente dicitura:

*“Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare:*

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO IL TEST ANTIGENE PER SARS-CoV-2”**

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### **4. CONTENUTO DELLA DOMANDA**

Nella domanda il legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (in caso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000), deve dichiarare quanto di seguito indicato:

- a) cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita, recapiti;
- b) anagrafica della struttura/laboratorio/studio medico/punto prelievo e relativi recapiti;
- c) possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del R.R. 6/2017 ed estremi dell'atto regionale di autorizzazione;
- d) dati anagrafici del personale abilitato ad effettuare la refertazione (medico o biologo);
- e) impegno a effettuare la refertazione dell'esame esclusivamente da parte di personale abilitato (medico o biologo);
- f) impegno a rispettare le raccomandazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2020 “Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19”, per ciò che riguarda il prelievo del campione biologico attraverso tampone oro/rinofaringeo, l'etichettatura, la conservazione e le modalità di confezionamento e spedizione;
- g) impegno a rispettare quanto previsto nelle “DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENE PER SARS-COV-2 SU TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO” (allegato 2 alla DGR 915/2020) e in particolare, al fine di evitare possibili interferenze nei percorsi di tutela della salute pubblica, impegno ad effettuare un attento triage, al fine di escludere dall'effettuazione del tampone i soggetti che rientrano nelle categorie che devono essere prese in carico dalla sanità pubblica.

L'istanza di iscrizione deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno, le informazioni sopra indicate e riportate nell'allegato schema di modulistica.

Le dichiarazioni effettuate dal legale rappresentante hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In caso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

#### **5. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza (fa fede la data di protocollazione), il *Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare* comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria volta a verificare l'ammissibilità dell'istanza.

A tal fine, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, può richiedere al richiedente di sanare eventuali carenze formali della domanda nei limiti e nei modi indicati dall'art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016.

L'eventuale esclusione della domanda sarà comunicata al candidato ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990. L'iscrizione nell'Elenco Regionale avviene con determinazione dirigenziale del Responsabile del Procedimento.

## 6. PERMANENZA NELL'ELENCO REGIONALE

La permanenza nell'Elenco Regionale è subordinata al mantenimento del possesso dei requisiti di accesso. A tal fine il legale rappresentante del soggetto inserito nell'Elenco regionale è tenuto a comunicare al *Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare* ogni variazione relativa ai propri requisiti di accesso nell'Elenco Regionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Avviso, nonché alla DGR 915/2020, determinerà l'attivazione del procedimento di diffida, così come stabilito al punto 4 della D.G.R. n. 786/2020.

Il Responsabile del Procedimento amministrativo può raccogliere, in ogni momento, tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità ai requisiti indicati nel presente Avviso. Può, in caso di inadempienze che non comportino situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, intimare al legale rappresentante di adeguarsi alle disposizioni indicate nel presente Avviso e di eliminare le difformità riscontrate, assegnando a tal fine un termine massimo di dieci giorni. Qualora il legale rappresentante non provveda entro il termine assegnato, il Responsabile del Procedimento dispone la sospensione dell'attività per un periodo massimo di novanta giorni.

La cancellazione dall'Elenco Regionale avviene nei casi di seguito elencati:

- perdita dei requisiti di accesso previsti;
- aver rilasciato dichiarazione mendace;
- non aver provveduto ad eliminare le eventuali difformità riscontrate dal Responsabile del Procedimento, in seguito alla sospensione dell'attività.

## 7. TARIFFA CONSIGLIATA

Il costo del test antigene su tampone oro/rino-faringeo, eseguito presso le strutture/laboratori/studi medici/punti prelievo privati, inseriti nell'Elenco regionale di cui alla DGR 915/2020, è a totale carico del cittadino, con tariffa di importo consigliato pari a **Euro ventotto/00**.

## 8. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'amministrazione competente è Regione Umbria *Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare*. Il Dirigente del *Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare* della Regione Umbria è il Responsabile del Procedimento; Dirigente: dott. Angelo Cerquiglini, [acerquiglini@regione.umbria.it](mailto:acerquiglini@regione.umbria.it), pec [direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it).

Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste a Gabriella Madeo - [gmadeo@regione.umbria.it](mailto:gmadeo@regione.umbria.it).

Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

La data di protocollazione dell'istanza non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. L'istanza produce effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di obbligazioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l'insorgere in capo alla Regione Umbria dell'obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di collaborazione.

Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'art. 71 del DPR n. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.

L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il *Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare* della Regione Umbria.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90, viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia (posta elettronica certificata: [direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)), con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge, nonché nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 33 del 2013.

Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale della Regione Umbria ([www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)).

## 9. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - GDPR) si forniscono le seguenti informazioni:

a. il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Umbria, nella figura della Presidente legale rappresentante pro-tempore, con sede in Corso Vannucci 96, Perugia. I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003, quale persone autorizzate al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali;

b. il Data Protection Officer - DPO (Responsabile della protezione dei dati) è l'Avv. Francesco Nesta, ed è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0755045693, e-mail [dpo@regione.umbria.it](mailto:dpo@regione.umbria.it) o presso la sede della Regione Umbria in Via Mario Angeloni 61, Perugia;

c. i dati sono acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. e) del Reg. UE 2016/679, e, pertanto, il trattamento è necessario e non deve essere espresso il consenso da parte del candidato. I dati personali sono trattati per le finalità dell'Avviso e per la gestione dell'Elenco Regionale;

d. i dati personali, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 196/2003, pertinenti e non eccedenti la pubblicazione degli esiti della procedura ai fini della trasparenza di cui al D.lgs. 33 del 2013, sono diffusi sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sono reperibili in internet nel sito istituzionale della Regione Umbria ([www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it));

e. i dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea;

f. i dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa dall'interessato. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

g. il legale rappresentante del soggetto richiedente, nella sua qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento:

1. l'accesso ai dati personali che lo riguardano (art. 15 Regolamento (UE) 2016/679);

2. la rettifica o l'integrazione (art. 16);

3. la cancellazione (artt. 16 e 17);

4. la limitazione del trattamento, quando ricorrono le ipotesi previste (art. 18) di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di trasmetterli direttamente a un diverso titolare del trattamento (portabilità dei dati - art. 20);

5. di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione, e al trattamento per finalità di marketing diretto (art. 21);

h. al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96, Perugia, e-mail: [dpo@regione.umbria.it](mailto:dpo@regione.umbria.it)). Può essere utilizzato il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato nel sito del Garante nelle sezioni: Modulistica e Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (formato .docx o formato .pdf). Ciascun interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Reg. (UE) 2016/679 e art. 141 del D.lgs. 196/2003), chiedendo una verifica. Informazioni e istruzioni per la presentazione e l'invio nonché il modello di reclamo sono pubblicati nel sito del Garante nelle sezioni: Modulistica e Modello di reclamo (formato .docx o formato .pdf);

i. il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di rispondere all'istanza.

(All. 2 - domanda)



## Regione Umbria

Giunta Regionale

### AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO IL TEST ANTIGENE PER SARS-CoV-2

#### Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Marca da bollo  
da 16,00 Euro

**STAMPARE** il presente modulo, **FIRMARLO**, **APPORRE** la marca da bollo sull'apposito spazio, annullarla con un segno, **SCANSIONARE** il modulo e **INVIARLO** via pec, unitamente agli allegati.  
**CONSERVARE** questo documento al fine di poterlo esibire nel caso l'Amministrazione ne faccia richiesta

Al Dirigente del *Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e sicurezza alimentare*, Direzione regionale Salute e Welfare, Regione Umbria, Palazzo Broletto, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.  
[direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)

...I... sottoscritt... COGNOME..... NOME.....  
NATO A ..... IL ..... CODICE FISCALE.....  
RESIDENTE IN ..... INDIRIZZO .....  
TELEFONO ..... PEC ..... EMAIL .....

#### CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura finalizzata all'inserimento nell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigene per SARS-CoV-2 di cui alla DGR 915/2020.

#### e a tal fine **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci (Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia..." Art. 75 "... Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"):

#### 1) di essere il legale rappresentante (titolare in caso di studio medico) di:

##### - Denominazione e ragione sociale della struttura/ambulatorio/studio medico/punto prelievo:

.....  
con sede in ..... INDIRIZZO .....  
CODICE FISCALE..... P. IVA .....  
TELEFONO ..... PEC ..... EMAIL .....

- **Autorizzazione** all'esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria ai sensi del regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6, rilasciata con determinazione regionale del..... n.....  
ovvero a seguito di SCIA presentata in data .....

##### - **tipologia: (barrare una sola opzione)**

strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti, autorizzate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento regionale 02/08/2017, n. 6;



- strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, autorizzate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del R.R. 6/2017;
- ambulatori (laboratori), autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento regionale 02/08/2017, n. 6;
- ambulatori medici, non ricompresi nell'art. 1 comma 2 lettera c) punto 1) del R.R. 6/2017, autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera a) del R.R. 6/2017;
- studi medici, singoli o associati, autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera b) del R.R. 6/2017.

**2) che il/i medico/i o biologo/i abilitato/i ad effettuare la refertazione è/sono:**

1) COGNOME..... NOME.....  
 NATO A ..... IL ..... CODICE FISCALE.....  
 ISCRITTO AL N..... DELL'ORDINE .....

2) COGNOME..... NOME.....  
 NATO A ..... IL ..... CODICE FISCALE.....  
 ISCRITTO AL N..... DELL'ORDINE .....

3) COGNOME..... NOME.....  
 NATO A ..... IL ..... CODICE FISCALE.....  
 ISCRITTO AL N..... DELL'ORDINE .....

4) COGNOME..... NOME.....  
 NATO A ..... IL ..... CODICE FISCALE.....  
 ISCRITTO AL N..... DELL'ORDINE .....  
*(aggiungere altri campi se necessario)*

Ovvero, in caso di **punto prelievo**, indicare **struttura/laboratorio/studio medico**, in cui è presente il personale abilitato alla refertazione, presso cui si intendono inviare i campione prelevati al fine dell'esame degli stessi:

denominazione.....  
 con sede in ..... INDIRIZZO .....  
 CODICE FISCALE..... P. IVA .....  
 TELEFONO ..... PEC ..... EMAIL .....  
 Autorizzato all'esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria ai sensi del regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6, con determinazione regionale del..... n.....  
 ovvero a seguito di SCIA presentata in data .....

**3) di impegnarsi** a rispettare le raccomandazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2020 "Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19", per ciò che riguarda il prelievo del campione biologico attraverso tampone oro/rinofaringeo, l'etichettatura, la conservazione e le modalità di confezionamento e spedizione;

**4) di impegnarsi** a rispettare quanto previsto nelle "DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENE PER SARS-COV-2 SU TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO" (allegato 2 alla DGR 915/2020) e in particolare, al fine di evitare possibili interferenze nei percorsi di tutela della salute pubblica, di impegnarsi ad effettuare un attento triage, al fine di escludere dall'effettuazione del tampone i soggetti che rientrano nelle categorie che devono essere prese in carico dalla sanità pubblica;

**5) di aver preso visione di quanto contenuto nella DGR 915/2020 e nell'Avviso e, in particolare, dell'informativa sul trattamento dei dati personali.**

Data .....

Firma.....

*Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate oppure va apposta la firma autografa nel documento cartaceo ALLEGANDO, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica del documento d'identità.*

ARPAL UMBRIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE LAVORO - DIREZIONE SERVIZIO POLITICHE INTEGRATE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 ottobre 2020, n. 1294.

**Mobilità in deroga per l'area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 c. 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in attuazione della D.G.R. n. 918/2020. Approvazione avviso.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" che istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito "ARPAL Umbria";

Richiamato l'art. 14 della L.R. n. 1/2018 "Funzioni dell'ARPAL Umbria" che disciplina la transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro;

Visto l'art. 49, c. 8 L.R. n. 1/2018 che cita: "Al fine di completare i procedimenti amministrativi in essere al momento dei trasferimenti all'ARPAL Umbria di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall'ARPAL Umbria a valere sul bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità operative";

Considerato che l'ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere al 29 giugno 2018, connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione, rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali;

Visto il regolamento dell'ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29 giugno 2018 "Legge regionale n. 1/2018, art. 49, c.7- Provvedimenti attuativi per l'operatività dell'Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)";

Visto il D.Lgs. n. 148/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Vista la legge 21 settembre 2018, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", art. 1, comma 9 quater;

Vista la legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", art. 11 quater;

Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;

Considerato che l'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa;

Dato atto che l'area di Terni e Narni con D.M. 7 ottobre 2016 è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la D.D. n. 978 dell'1 ottobre 2019 "Avviso pubblico per la richiesta della mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estesa all'anno 2019 dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145" e tutti gli atti ivi richiamati;

Visto il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 di assegnazione delle risorse alle Regioni per il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art 44 del comma 11- bis del D.Lgs. n. 148 del 2015, con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto alla Regione Umbria, € 9.000.000;

Visto il decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017 di assegnazione delle risorse alle Regioni per il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art 44 del comma 11- bis del D.Lgs. n. 148 del 2015, con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto alla Regione Umbria, € 4.781.090,79;

Visto il decreto interministeriale n.16 del 29 aprile 2019 di assegnazione delle risorse alle Regioni, per il 2019, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art 44 del comma 11- bis del D.Lgs. n. 148 del 2015, nonché per quelle di cui all'art 53 ter del decreto-legge n. 50 del 2017, con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto alla Regione Umbria, per il 2019, € 7.320.250,54;

Vista la nota prot. 40/001699 del 18 febbraio 2020 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato ad ARPAL Umbria che l'ammontare delle risorse residue per gli ammortizzatori di cui al comma 11 bis dell'art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 erano pari ad euro 10.321.026,83;

Tenuto conto che euro 957.852,00 sono stati utilizzati per l'autorizzazione giusta D.D. ARPAL n. 191/2020 di n. 49 domande di trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 53-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come previsto dalla D.G.R. n. 563/2019;

Tenuto conto degli esami congiunti per l'accesso alla cassa integrazione per area di crisi complessa ai sensi del comma 11 bis dell'art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 effettuati da tale data, nonché di quelli per l'accesso alla cassa integrazione ai sensi dell'art. 9 quater comma 1 della legge n. 108/2018, esteso al 2019 dall'art. 11 quater della legge n. 8/2020;

Vista la PEC Arpal Umbria n. 32725 del 9 settembre 2020 con la quale si richiede al MLPS e ad INPS la quantificazione dei residui delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Vista la nota del MLPS del 9 settembre 2020 dove si comunica che la disponibilità dei residui per la Regione Umbria è pari a € 7.928.726,43;

Dato atto che possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori licenziati da imprese operanti nell'area di crisi industriale complessa di Terni-Narni che alla data del 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga;

Considerato che il trattamento di mobilità in deroga ai sensi dei commi 491 e 492 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" può essere richiesto anche per l'annualità 2020 per una durata di 12 mesi e senza soluzione di continuità con i precedenti periodi di mobilità ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero dell'art 53-ter della legge n. 96/2017, a far data dal giorno successivo la fine del trattamento precedentemente autorizzato;

Dato atto che Arpal Umbria, è competente ai sensi della L.R. n. 1/18 alla pubblicazione e all'attuazione di uno specifico avviso pubblico per la richiesta della mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, estesa all'anno 2020 dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Considerato che sarà possibile inviare domande per periodi che iniziano nel 2020 e ogni singola domanda non potrà eccedere i 12 mesi;

Tenuto conto che in attuazione dell'art. 53 ter del D.L. n. 50/2017 così come convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017 e delle previsioni della circolare del MLPS n. 13/2017 la Regione deve prevedere dei piani di politiche attive rivolti ai lavoratori che beneficiano dell'ammortizzatore;

Vista la D.G.R. 400 dell'1 aprile 2019 "POR FSE 2014-2020 Asse 1, priorità d'investimento 8.i e 8.v. Atto di indirizzo per l'adozione di un avviso pubblico di ARPAL Umbria per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. n. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione. Modifiche e integrazioni della D.G.R. n. 99/2019" e tutti gli atti ivi richiamati;

Vista la D.D. ARPAL n. 499 del 6 giugno 2019 "Avviso Pubblico "Umbriattiva Reimpiego" - Interventi di Politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. n. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione" e smi;

Dato atto che con D.G.R. n. 149 del 5 marzo 2020 sono state estese le misure previste dall'Avviso reimpiego di cui alla D.D. ARPAL n. 499/2019 e smi ai beneficiari di mobilità in deroga, mediante convocazione ed offerta da parte dei centri per l'impiego;

Vista la D.G.R. n. 714 del 5 agosto 2020 "Adozione del Piano delle attività 2020 di ARPAL Umbria ai sensi dell'art. 23 c. 2 della L.R. n. 1/2018 e s.m.i";

Vista la D.G.R. n. 918 del 14 ottobre 2020 "Mobilità in deroga per l'area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 c. 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato A) "Mobilità in deroga per l'area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 c. 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", in attuazione della D.G.R. n. 918/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di stabilire che le richieste dell'ammortizzatore di cui al punto 1) potranno essere presentate ad ARPAL Umbria a partire dalle ore 12:00 del 2 novembre 2020, per il tramite delle OO.SS.LL, esclusivamente utilizzando l'apposita

procedura disponibile sul sistema SA.Re, stampando al termine della procedura stessa l'apposita domanda sottoscritta dal lavoratore e comprensiva della copia del documento di identità del lavoratore stesso, che dovranno essere scannerizzate in formato pdf e caricate sul sistema;

3. Di stabilire quale ultima data per detta presentazione il 18 dicembre 2020, precisando che decorso tale termine non sarà più possibile richiedere il trattamento di mobilità in deroga per l'annualità 2020;

4. Di dare atto che sulla base delle previsioni dell'art. 53 ter della L. n. 96/2017 i lavoratori autorizzati e beneficiari della mobilità in deroga, i cui elenchi nominativi saranno direttamente forniti ai CPI interessati, sono obbligati a rispondere alla convocazione e a recarsi al CPI territorialmente competente ai fini della presa in carico e dell'offerta di politica attiva;

5. Di pubblicare il presente atto comprensivo del relativo allegato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito istituzionale dell'Ente;

6. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Servizi di Arpal Umbria per i seguiti di competenza;

7. Di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti interessati;

8. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sono esplicitati con l'adozione della presente determinazione;

9. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.) ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

Perugia, li 19 ottobre 2020

*Il dirigente*  
ADRIANO BEI

**ALLEGATO A)**

**AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DELLA MOBILITÀ IN DEROGA PER L'AREA DI CRISI COMPLESSA DI TERNI E NARNI, AI SENSI DELL'ART. 53-TER DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96. ATTIVAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 491 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 IN ATTUAZIONE DELLA DGR 918/2020.**

**Art. 1 - TRATTAMENTO DI MOBILITA' IN DEROGA**

Il trattamento di mobilità in deroga ai sensi dall'art.1, comma 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come previsto dall'art 53-ter della Legge 96/2017, può essere richiesto anche per l'annualità 2020 per una durata di 12 mesi (con eventuale termine anche nel corso del 2021) e senza soluzione di continuità con i precedenti periodi di mobilità ordinaria ai sensi della Legge 223/1991, ovvero di mobilità in deroga ai sensi del comma 64, dell'art. 2, della Legge 92/2012 o dall'art 53-ter della Legge 96/2017.

L'inizio del trattamento richiesto deve coincidere con il giorno successivo la fine del trattamento precedentemente autorizzato.

**Art. 2 - DESTINATARI**

Possono beneficiare della mobilità in deroga, i lavoratori licenziati da imprese operanti nell'area di crisi industriale complessa di Terni-Narni che alla data del 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, eventualmente prorogato ai sensi dall'art 53-ter della Legge 96/2017, che viene a terminare tra il 31.12.2019 e il 30.12.2020.

**Art. 3- PERIODO RICHIESTO**

Nella domanda deve essere indicato il periodo richiesto, a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di mobilità ordinaria o in deroga precedentemente autorizzato, in continuità rispetto ai periodi precedentemente autorizzati. Sarà possibile inviare domande per periodi che iniziano nel 2020 (tra 01.01.2020 e 31.12.2020) che abbiano una durata di 12 mesi anche eccedenti il 31/12/2020. In ogni caso non è possibile richiedere periodi che abbiano una data di inizio successiva al 31/12/2020.

**Art. 4 - CONDIZIONALITA'**

Il trattamento che compete ai lavoratori di cui all'art. 2, è condizionato alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro così come previsto dalla DGR 918/2020 individuate nel Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del Lavoro sotto descritto all'art. 8. A tal fine i lavoratori beneficiari sono obbligati a recarsi al CPI territorialmente competente ai fini della presa in carico e dell'offerta di politica attiva prevista dall'Avviso Reimpiego di cui alla DD Arpal 499/2019 e smi.



#### **Art. 5 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE**

Le domande di mobilità in deroga dovranno essere presentate ad ARPAL Umbria per il tramite delle OO.SS.LL. esclusivamente utilizzando l'apposita procedura disponibile sul sistema S.A.Re.

Alla domanda di mobilità è obbligatorio allegare l'istanza stampata dal sistema SARE debitamente firmata dal lavoratore in mobilità, comprensiva di copia del documento di identità del lavoratore. La documentazione completa, scannerizzata in formato pdf dovrà essere caricata sul sistema SA.Re prima dell'invio del flusso telematico.

L'invio della domanda viene assolto con la sola trasmissione a mezzo del Sistema "SA.Re" che consente sia di inviare il flusso telematico, sia di inserire quali allegati in formato pdf, tutta la documentazione richiesta. Non dovrà essere inviata nessuna pec.

Il sistema SARE all'invio della domanda attribuisce un codice identificativo univoco progressivo che ne garantisce l'identificazione e l'ordinamento all'interno del gestionale dedicato che determina l'ordine di istruttoria.

Le domande potranno essere inviate dalle ore 12.00 del 02/11/2020 alle ore 24.00 del 18/12/2020 nelle modalità sopra indicate. Le domande potranno essere presentate anche in maniera preventiva rispetto al periodo richiesto. Decorso il termine del 18 dicembre 2020 su indicato non sarà più possibile richiedere periodi di mobilità ex art. 53 ter L. 96/2017 aventi inizio nel corso del 2020.

Le dichiarazioni contenute nella istanza sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. Il Servizio Politiche integrate del Lavoro di ARPAL Umbria provvederà alla verifica anche per il tramite INPS delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti nei termini e nelle modalità previste dalla normativa.

#### **Art. 6 - MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE**

ARPAL Umbria istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo per singolo percettore al fine di riscontrare l'effettività del diritto al trattamento.

ARPAL Umbria trasmette gli elenchi dei potenziali beneficiari al MLPS con le informazioni previste dalla circolare 13/2017 ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria, da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.

Dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte del MLPS, ARPAL Umbria, ai sensi della circolare Inps n.159/2017, autorizzerà le domande pervenute seguendo l'ordine cronologico di arrivo per singolo percettore, trasmettendo ad INPS l'elenco delle autorizzazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili per la mobilità in deroga ai sensi della DGR 918/2020.



#### **Art. 7 - RISORSE FINANZIARIE**

Al fine di finanziare le misure di cui all'art. 1 del presente avviso ARPAL Umbria utilizza le residue di cui all'art. 44, comma 11-bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 così come stabilito dalla Giunta regionale con DGR 918/2020, fino ad un massimo di Euro 957.852.

#### **Art. 8 - PIANO PER LA GESTIONE DELLE AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO**

Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all'attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale, pena la decadenza dall'ammortizzatore.

Con DGR 918/2020 è stato stabilito di estendere le misure previste dalla DD ARPAL 499/2019 e smi anche ai percettori di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del DL n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L n. 96/2017, estesa all'anno 2020 dell'Art 1 c. 491 della L n. 160/2019.

I destinatari a cui è stata autorizzata la richiesta di mobilità in deroga sono obbligati a rispondere alla convocazione e a recarsi al CPI territorialmente competente ai fini della presa in carico e dell'offerta di politica attiva. Il lavoratore dovrà partecipare ai percorsi di reinserimento previste nell'Avviso pubblico UMBRIATTIVA Reimpiego "Interventi di politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione" approvato con DD 499/2019 e smi."

#### **Art. 9. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Arpal Umbria favorisce, coinvolgendo le parti sociali, la diffusione delle informazioni rivolta ai possibili beneficiari, affinché gli stessi si rivolgano alle OO.SS.LL. per l'attivazione della procedura.

Arpal Umbria pubblicherà il presente avviso sul sito istituzionale dell'ente, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

#### **ARTICOLO 10. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

L'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti previsti del presente Avviso è la seguente:

ARPAL Umbria – "Servizio Politiche Integrate del Lavoro" Via M. Angeloni 61- 06124 Perugia

Indirizzo pec: [politichelavoro@pec.arpalumbria.it](mailto:politichelavoro@pec.arpalumbria.it)

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta a ARPAL Umbria - "Servizio Politiche Integrate del Lavoro" Via M. Angeloni 61 06124 Perugia, indirizzo pec: [politichelavoro@pec.arpalumbria.it](mailto:politichelavoro@pec.arpalumbria.it) con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.



## ARTICOLO 11. INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile nel portale istituzionale.

ARPAL Umbria è tenuta a dare massima informazione e pubblicità all'iniziativa.

Per informazioni relative al presente avviso gli interessati potranno telefonare o inviare una mail a:

ARPAL Umbria, Servizio Politiche Integrate del Lavoro, via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia - Tel. 075/504 5797 – 5463 – 5751 -6157 - 6422 (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) oppure inviando una e-mail a: [cig2010@regione.umbria.it](mailto:cig2010@regione.umbria.it):

## ARTICOLO 12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CASO DI DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'autorizzazione e gestione delle domande di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n 96.

### 1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è Arpal Umbria – con sede in Corso Vannucci n. 96 – 06121 Perugia; Email: [lrossetti@regione.umbria.it](mailto:lrossetti@regione.umbria.it) PEC: [arpal@postacert.umbria.it](mailto:arpal@postacert.umbria.it) Tel. Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante Luigi Rossetti.

### 2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del Responsabile protezione Dati Personali ARPAL Umbria, le istanze e le comunicazioni a riguardo devono essere inviate al Dirigente responsabile del procedimento amministrativo

### 3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: autorizzazione e gestione ammortizzatori sociali in deroga ai sensi dell'Art. 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n 96.

### 4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679):

I dati personali oggetto di trattamento sono: dati comuni e particolari, ex articolo 9 del regolamento 679/2016.

### 5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679):

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente l'espletamento delle procedure di autorizzazione e determina l'automatica esclusione dell'istanza.





#### **6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)**

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori dei Servizi:

- Politiche Integrate del Lavoro
- Offerta Politiche e Servizi territoriali Terni

All'esterno dell'Amministrazione i dati saranno trattati da Società esterne incaricate della realizzazione e gestione delle piattaforme informatiche.

I dati forniti saranno oggetto di comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ad Inps per le rispettive attività istituzionali normativamente previste.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

#### **7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679):**

I dati personali non verranno trasferiti a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali.

#### **8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):**

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

#### **9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679):**

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza ad Arpal Umbria è presentata contattando, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del Responsabile protezione Dati Personali, il responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio Politiche Integrate per il Lavoro (pec: politichelavoro@pec.arpalumbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

#### **10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679):**

I dati non sono soggetti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4.

### **ARTICOLO 13. RIFERIMENTI NORMATIVI**

**ARPAL Umbria adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione:**

#### **A livello comunitario**

- del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art.16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

- del Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;



- del Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- del Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
- dell'Accordo di partenariato con l'Italia, trasmesso dallo stato membro alla CE in data 22 aprile 2014, ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di esecuzione della commissione del 29.10.2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014, inerente l'approvazione di determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP1010;

#### **A livello nazionale**

- della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 riguardante il "Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa", art 27;
- della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro."
- del DLgs 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
- del DLgs 14 settembre 2015 n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";
- del DLgs. del 24 settembre 2016 n. 185 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151;
- della L. 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del D.L. "mille proroghe" 2016;
- del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- della Legge 21 settembre 2018, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;
- del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1;
- del Decreto Ministeriale 7 ottobre 2016;
- del Decreto Interministeriale n.1 del 12.12.2016;
- del Decreto Interministeriale n.12 del 05.04.2017;
- del Decreto Interministeriale n.16 del 29 aprile 2019



- del Messaggio INPS n. 1872 del 3 maggio 2018;
- della Circolare n. 30 del 14.10.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali n. 7 del 24.03.2017 ad oggetto “Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Articolo 44, comma 11-bis, d.lgs. n. 148/15. Proroga per il 2017”;
- della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 27.06.2017 avente ad oggetto “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”;
- della Circolare n. 159 del 31.10.2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art 53 Ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017. Istruzioni contabili. Variazioni al Piano dei conti”;

#### **A livello regionale**

- della Legge regionale n 1 del 14 febbraio 2018 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”;
- della DGR 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014- 2020”;
- della D.G.R. n. 118 del 2 febbraio 2015 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione del 12.12.2014. Presa d’atto”;
- della D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013”;
- della D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo (DIA)”;
- della DGR n. 509 del 09 maggio 2016 con cui è stato presentato al Ministero dello sviluppo economico formale istanza per il riconoscimento di Terni-Narni quale “area industriale complessa” ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 31 gennaio 2013, attuativo del D.L. 83 del 22/06/2012;
- della DGR n. 847 del 24 luglio 2017 “Por FSE 2014-2020. Priorità d’investimento 8.5 e 8.1. Adozione del Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del Lavoro per le aziende dell’Area di crisi complessa Terni Narni richiedenti l’intervento di cui all’art. 44 c. 11 bis del Dlgs 148/2015 e smi. Modifiche e integrazioni alla DGR n.523 del 17/05/2017;
- della DGR n. 366 del 16 aprile 2018 “Art. 49, comma 4, Legge Regionale 14/02/2018 n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.” Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria;
- della DGR n. 550 del 28 maggio 2018 “Art. 49, della Legge Regionale n. 1/2018 - Nomina Coordinatore ARPAL Umbria;
- della DGR n. 721 del 29 giugno 2018 “Legge Regionale 1/2018, Articolo 49, comma 7 – Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria);
- della DGR n. 817 del 23 luglio 2018 “Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018”;
- della DGR n. 818 del 23 luglio 2018 “Accordo quadro tra la Regione Umbria e le parti socio-istituzionali per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell’art. 53-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, N. 96”;



- della DGR n. 400 del 01/04/2019 “POR FSE 2014-2020 Asse 1, priorità d’investimento 8.i e 8.v. Atto di indirizzo per l’adozione di un avviso pubblico di ARPAL Umbria per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione. Modifiche e integrazioni della DGR 99/2019”;
- della DGR n. 563 del 6 maggio 2019 “Adozione del Piano delle attività 2019 di Arpal Umbria ai sensi dell’art 23 c. 2 della L.R. 1/2018”;
- della DGR n. 671 del 17 maggio 2019 “Utilizzo della profilazione nazionale nei programmi di politiche attive regionali. Modifica e integrazione alle DGR 400/2019 e 563/2019”;
- della DGR n. 811 del 18 giugno 2019 – “DGR 563 del 6/5/2019 Adozione del piano delle attività 2019 di Arpal Umbria ai sensi dell’art .23 c. 2 della L.R. 1/2018” così come modificata ed integrata dalla DGR 671 del 17/05/2019. Correzione errori materiali e specificazioni”;
- della DGR n. 149 del 05/03/2020 “Estensione per l’anno 2019 dell’accesso alle misure previste all’art. 44 comma 11 bis del Dlgs 148/2015 ai lavoratori delle aziende che operano nell’area dell’accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni”;
- della DGR n. 714 del 05/08/2020 “Adozione del Piano delle attività 2020 di ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R. 1/2018 e s.m.i.”;
- della DGR n. 918 del 14/10/2020 “Mobilità in deroga per l’area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell’ammortizzatore per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 1 c. 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”;
- della DD ARPAL n. 63 del 05 settembre 2018 “Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2: UMBRIATTIVA Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti.”
- della DD ARPAL n. 70 del 10 settembre 2018 “Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2: UMBRIATTIVA Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti” Errata corrige”;
- della DD ARPAL n. 97 del 21 settembre 2018 “Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018 - Target e modalità di esercizio delle priorità di accesso alle misure individuate dalla DGR n. 817 del 23.07.2018 e dalla DD n. 63 del 05.09.2018 e dalla DD n. 70 del 10.09.2018;
- della DD ARPAL n. 499 del 06/06/2019 “Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” – Interventi di Politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione”;
- della DD ARPAL n. 978 del 01/10/2019 “Avviso pubblico per la richiesta della mobilità in deroga, ai sensi dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estesa all’anno 2019 dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

**PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI**

DECISIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA ADOTTATA NELL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 11ter DELLA L.R. 11/1995 e S.M. 14 ottobre 2020, n. 72.

**Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 580/1993 e s.m., dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 3/1999 e s.m. e della L.R. n. 11/1995 e s.m..**

**IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni, in particolare l'articolo 17 e il comma 2 bis dell'articolo 4 bis;

Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) e successive modificazioni, in particolare l'articolo 24, comma 3;

Visto lo statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, in particolare l'articolo 18, che disciplina il collegio dei revisori dei conti;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni;

Visto l'avviso pubblico approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 78 del 18 ottobre 2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa e nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47 del 29 ottobre 2019 (Elenco degli avvisi relativi alle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria da effettuare nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 3, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 - Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi - e successive modificazioni);

Richiamata la propria decisione 1° settembre 2020, n. 60 (Avviso pubblicato nel B.U.R.U. - Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 29 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 3, della L.R. n. 11/1995 e s.m. - Ammissione delle proposte di candidatura pervenute per la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia);

Visti gli atti assembleari n. 434 e 434 bis (Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 580/1993 e s.m., dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 3/1999 e s.m. e della L.R. n. 11/1995 e s.m.), iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa del 13 ottobre 2020;

Atteso che, con il citato atto 434 bis, la I Commissione permanente ha approvato, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, della L.R. n. 11/1995, il seguente elenco di candidati idonei a ricoprire la carica di componente del collegio sindacale in oggetto:

- 1) Agabiti Marco,
- 2) Anastasi Lidia Beatrice Nadia,
- 3) Angelelli Francesca,
- 4) Angeli Patrizia,
- 5) Anticoli Massimo,
- 6) Antonelli Rolando,
- 7) Bartolini Giorgia,
- 8) Belli Roberto,
- 9) Biagioli Adonella,
- 10) Biccheri Alberto,
- 11) Bistocchi Massimo,
- 12) Bocchini Marcello,
- 13) Cardoni Andrea,
- 14) Carini Gianluca,
- 15) Casini Leonardo,
- 16) Castellani Fabio,
- 17) Causio Sabrina,
- 18) Cavuoti Clementina Francesca Romana,
- 19) Ciani Mario,

- 20) Cociani Fulvio,
- 21) Colonna Claudio,
- 22) Cuccaroni Luca,
- 23) De Palma Piero,
- 24) Dominici Ida,
- 25) Falchetti Leonardo,
- 26) Granaroli Alessandra,
- 27) Grimaldino Lucio,
- 28) Iodice Gennaro,
- 29) La PernaPietro,
- 30) Lipara Agatino,
- 31) Locci Marco,
- 32) Maccarino Giuliana,
- 33) Masi Roberto,
- 34) Pannacci Massimo,
- 35) Pannacci Valentino,
- 36) Pantini Filippo Maria,
- 37) Paoloni Simone,
- 38) Paparelli Maurizio,
- 39) Peppolini Stefano,
- 40) Proietti Leonardo,
- 41) Proietti Maria Antonella,
- 42) Ragni Milva,
- 43) Rendina Cristina,
- 44) Ribichini Valerio,
- 45) Ricci Marco,
- 46) Rizzo Alfonso,
- 47) Rocchi Alberto,
- 48) Scimmi Maria Rita,
- 49) SfrappaStefano,
- 50) Sgrigna Alessio,
- 51) Siciliano Giuseppe,
- 52) Sorcini Agnese,
- 53) Spagoni Umberto,
- 54) Tessenda Massimiliano;

Atteso, altresì, che, il suddetto Collegio andrà in scadenza il 25 ottobre 2020, essendo stato nominato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 25 ottobre 2016;

Verificato che l'Assemblea legislativa a tutt'oggi non ha deliberato in merito alla designazione in oggetto;

Visto l'articolo 11 ter della L.R. n. 11/1995 e s.m., il quale prevede che per qualsiasi designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa se l'Assemblea stessa non delibera la designazione nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva nell'ambito delle candidature pervenute, se la designazione è stata oggetto di avviso pubblico;

Considerato che la competenza a provvedere è trasferita al Presidente dell'Assemblea legislativa, ai sensi del citato articolo 11 ter della L.R. n. 11/1995 e s.m., in quanto l'Assemblea stessa non ha provveduto alla designazione nei termini previsti;

Ritenuto, conseguentemente, necessario, al fine di garantire la funzionalità dell'organo, procedere alla designazione in oggetto;

Preso atto che tutti i candidati, come specificati nel citato elenco approvato dalla I Commissione permanente, hanno dichiarato l'insussistenza di cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 11/1995 e s.m.;

Considerato che i candidati Anticoli Massimo e Angelelli Francesca risultano in possesso dei requisiti richiesti per la designazione in oggetto, secondo l'elenco risultante dall'atto 434 bis sopra richiamato;

DECIDE

1) di designare in seno al Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura di Perugia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. n. 580/1993, dell'articolo 24, comma 3, della L.R. n. 3/1999 e dell'articolo 11 ter della L.R. n. 11/1995:

- **Anticoli Massimo**, iscritto al n. 102770 del registro dei revisori legali con decreto ministeriale del 25 novembre 1999, quale **componente effettivo**;

- **Angelelli Francesca**, iscritta al n. 182263 del registro dei revisori legali con decreto ministeriale del 10 aprile 2020, quale **componente supplente**;

2) di dare atto che il Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia è nominato dal Consiglio camerale, dura in carica quattro anni e le indennità spettanti ai suoi componenti sono stabilite con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, comma 2 bis, della L. n. 580/1993;

3) di subordinare l'efficacia del presente atto all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 11/1995;

4) di trasmettere il presente atto alla Presidente della Giunta regionale, dopo l'acquisizione delle dichiarazioni di cui al punto 3), ai fini della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e ai fini dell'adozione del decreto di competenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. n. 580/1993.

MARCO SQUARTA

**MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2020**

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);

€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l'inserzione a cui si fa riferimento;
- bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 (Bancoposta)
- In seguito all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d. di "TesoreriaUnica".

Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Girofondi Banca D'Italia.

Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. **31068** presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96  
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472

pec: [bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it](mailto:bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it)

**I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.**

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: [bur@regione.umbria.it](mailto:bur@regione.umbria.it)). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell'ente richiedente, l'oggetto della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

**MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL'ANNO 2012**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
TERNI:	Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio	TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
		SPOLETO:	Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*